

Laura Luzi

«INVITI NON SUNT BAPTIZANDI».

LA DINAMICA DELLE CONVERSIONI DEGLI EBREI*

Il tentativo di omologazione e, assieme, di rimozione e controllo di un gruppo a sé e, per varie ragioni, identificato, sia in base a pratiche volontarie, sia a causa dell'isolamento imposto e delle norme che lo regolamentano, fa parte della storia delle convivenze.

La presenza di nuclei ebraici è così, fin dal IV secolo e lungo tutto l'arco del diritto comune, caratterizzata dal continuo tentativo di regolamentarli ed escluderli – e, in buona sostanza di controllarli – attraverso quelle che, da *interdictum*, sono definite interdizioni, cioè norme di divieto e di imposizione, le quali concorrono a fornire una definizione *a contrario* dello statuto dell'ebreo, una definizione realizzata attraverso il divieto, la negazione. Esse, attraverso l'esclusione da cariche e onorificenze, da numerose professioni, dall'ufficio tutelare e da ogni posizione potestativa nei confronti dei cristiani – ivi compresa quella del genitore infedele, rispetto al figlio battezzato –, dalla maggior parte delle lauree, dalle testimonianze e dai giuramenti; attraverso il divieto del ricorso a balie e domestici cristiani, della mera familiarità, delle relazioni, anche sessuali, e dei matrimoni coi gentili; attraverso, anche, il divieto di erigere nuovi luoghi di culto e, in progresso di tempo, di avere proprietà immobiliari, l'obbligo del segno distintivo e della reclusione in ghetti¹, continuano, ripetute in decretali e bolle, propagate anche ad opera dei giuristi, a rivestire una funzione *in negativo*, ponendosi quali precondizioni – con obiettivo limitativo – alle quali la tolleranza della presenza ebraica è resa possibile. Ciò, nonostante i forti segnali, già sullo scorcio del Seicento, nell'area anglo-olandese, di apertura verso l'emancipazione.

* La versione originaria di questo scritto faceva parte della mia tesi di dottorato *Status civitatis. Diritti civili e politici degli ebrei tra Antico regime e prima emancipazione (secoli XVIII-XIX)*, Università degli Studi di Siena, 1998, pp. 217 e sgg. A distanza di quasi un decennio, ho provveduto a una rielaborazione e a un aggiornamento dell'apparato bibliografico, tenendo conto soprattutto dell'imprescindibile lavoro di Marina Caffiero, *Battesimi Forzati*, apparso nell'autunno del 2004. Un ringraziamento alla dott. Cristina d'Adda, alla dott. Ada Grossi, alla prof. Patricia Zampini, al prof. Mario Rosa. E ad Andrea, come sempre...

¹ V. Colorni, *Gli ebrei nel sistema di diritto*

comune fino alla prima emancipazione, Giuffrè, Milano, 1956, pp. 1-9; Id., *Legge ebraica e leggi locali*, Giuffrè, Milano, 1945, pp. 66-99. Si veda il preambolo della *Cum nimis absurdum* del 1555, in cui si sosteneva la necessità di colpire, con la misura della separazione, un popolo, che si mostrava arrogante e, che, per questo, veniva condannato alla schiavitù eterna. Tra le misure interdittive la reintroduzione del segno, l'imposizione del ghetto, la possibilità di esercitare «sola arte strazzariae seu cenciariae». A. Milano, *Storia degli ebrei in Italia*, Einaudi, Torino, 1992, p. 247. Per una trattazione più approfondita della questione rimando agli scritti qui indicati.

La persistenza, in un periodo di tempo cronologicamente contiguo e addirittura posteriore, della riproposizione dello schema interdittivo nell'ottica dei giuristi, analogamente all'irrigidirsi della posizione della Chiesa, può essere collegata a una presumibile reazione a un contesto in cui le riforme incalzano e in cui, in conseguenza di ciò, si inaspriscono sia il conflitto tra quelle autorità che esplicano il proprio potere sugli ebrei, sia l'atteggiamento di chiusura nei confronti degli stessi², i quali, così, ancora in pieno Settecento, finiscono per subire gli ultimi, ma non per questo meno dolorosi, colpi di una realtà controriformistica, fatta anche, assieme alla mai sopita ansia per il diverso, del tentativo di assorbirlo, purificarlo, emendarlo. Questo il senso di una politica di ricerca delle conversioni degli infedeli, di battesimi forzati, di prediche coatte, prima imposte a detrimento e convincimento, apici della politica controriformistica, poi, nel secolo dei Lumi, simboli di un passato vieto, che sembrava destinato a non tornare e in cui le autorità locali finiscono per rendere

² Sulla situazione romana, sulla sua evoluzione e sul rapporto tra la S. Sede, l'Inquisizione, le altre giurisdizioni concorrenti e gli ebrei, si vedano M. Caffiero, *Battesimi forzati*, Viella, Roma, 2004, pp. 26-60; Id., «Le insidie de' perfidi giudei'. Antiebraismo e riconquista cattolica alla fine del Settecento», in: «Rivista storica italiana», 105 (1993), pp. 558-81, ora in: P. Alatri e S. Grassi (a cura di) *La questione ebraica dall'Illuminismo all'Impero (1700-1815)*, Esi, Perugia, 1994, pp. 183-207; Id., «Tra Chiesa e Stato. Gli ebrei italiani dall'età dei Lumi agli anni della Rivoluzione», in: C. Vivanti (a cura di), *Gli ebrei in Italia, dall'emancipazione ad oggi*, Storia d'Italia, Annali 11°, vol. II, Einaudi, Torino, 1997, pp. 1089-1132; M. Rosa, *Tra tolleranza e repressione: Roma e gli ebrei nel '700*, in: *Italia Judaica. Gli ebrei in Italia dalla segregazione alla prima emancipazione*, Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Roma, 1989, pp. 81-98, con particolare riguardo alla situazione romana di fine Settecento, quanto al conflittuale rapporto tra ebrei e Santa Sede – soprattutto i pontefici Clemente XIV e Benedetto XIV – che pone ancor più in rilievo l'alternativa imposta tra conversionismo e segregazione; il tutto, collocando il quadro storico in quello sociale, con grande attenzione alle condizioni del ghetto, così come della comunità romana, colpita, al pari di quella veneziana, da una forte crisi economica, sicuramente provo-

cata dalla politica pontificia verso gli ebrei e, soprattutto, acuita dalle vessatorie misure, prese, senza pietà, ancora in piena crisi (un editto in data 26 agosto 1745 proibisce agli ebrei gli affari e le società). Né va trascurato il riferimento dell'A. alla politica delle conversioni e ai battesimi forzati. Sullo stesso tenore, Id., *La Santa Sede e gli ebrei nel Settecento*, in: C. Vivanti (cura di), *Gli ebrei in Italia...* cit., II, pp. 1045-1066, sul problema delle conversioni, dei battesimi forzati, della politica del proselitismo, ricercata per il mezzo della segregazione e della minaccia. La figura centrale, proprio per la sua funzione, risulta quella del pontefice Benedetto XIV, attivo, come il suo successore Clemente XIV, nella regolamentazione dei battesimi *invitis parentibus*; Id., (voce): «Clemente XIV», in: *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXVI, Istituto dell'enciclopedia italiana, Roma, 1982, pp. 343-62; Id., *Tra Muratori, il giansenismo e i "lumi": profilo di Benedetto XIV*, in: *Riformatori e ribelli nel '700 religioso italiano*, Dedalo, Bari, 1969, pp. 49-85. Sempre sull'operato di Benedetto XIV e in particolare sul problema dell'omicidio rituale e della bolla *Beatus Andreas*, si vedano N. Cusumano, *Ricerche sull'accusa di omicidio rituale nel Settecento*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», a. I, dicembre 2004, pp. 91-92 (on line sul sito mediterranearicerche.storiche.it) e M. Caffiero, *Battesimi...* cit., pp. 36-60.

gli ebrei addirittura strumentali alla gestione dei rapporti di forza con la S. Sede, perennemente in bilico, nei loro riguardi, in questo scorcio di secolo, tra tolleranza e repressione³.

Porre una prospettiva di questo genere significa intanto ammettere che la condizione degli ebrei può ancora, verso la fine del Settecento, essere situata – e colta – secondo categorie di Antico regime, nelle quali, al di là della collocazione geopolitica, e al di là di qualche eccezione, la presenza ebraica sembra richiedere (ancora) una giustificazione al suo esserci, che implica (ma, a sua volta, giustifica), innanzitutto, l'ammissione che la presenza non si fonda su un diritto proprio, ma sulla tolleranza da parte di un soggetto esterno, sovrano o entità politica minore⁴; comporta, inoltre, una funzionalizzazione della presenza, il che avviene, di solito, spiegandone il senso in un'ottica teologica oppure sottolineandone l'utilità economica⁵. Nel primo caso, in cui viene in esame il rapporto tra ebrei e Chiesa, il meccanismo storicamente preponderante è quello del testimone necessario, in cui, fin da Paolo e da Agostino, per proseguire con i canonisti (ma non ne sono esenti neppure i civilisti)⁶, la figura dell'ebreo è tollerata e appositamente mantenuta all'interno della società cristiana, in quanto essa costituisce, secondo la pregnante espressione di A. Foa⁷, lo specchio rovesciato di quella del cristiano, rappresentando l'errore della antica fede di contro a quella, retta, nuova; accanto a questo, più forte nella politica ecclesiastica di fine Settecento, ma con analoga motivazione di salvezza, sussiste il meccanismo conversionistico, che affianca alla tolleranza della presenza ebraica lo strumento (sociale) della reclusione nei ghetti, come quello dei battesimi *invitis parentibus*, delle denunce e delle offerte, con la funzione di convertire gli infedeli, cioè di eliminarne il segno di differenziazione (senza però riuscire a eliminare l'ansia per il diverso). Nel secondo caso (utilità economica), nel quale viene, invece, in esame il rapporto tra ebrei e autorità temporale, la tolleranza si fonda su un risalente potere discrezionale del sovrano, che ha il privilegio, ovviamente dietro pagamento di

³ L'espressione, particolarmente pregnante, si deve a M. Rosa, «La Santa Sede...», cit., p. 1077, pp. 1079-1080.

⁴ Sulla figura del sovrano, del *princeps*, sulla sua estensione alle entità politiche minori, sulle statuizioni di tali organismi e sulle conseguenze di ciò, si veda V. Colorni, *L'eguaglianza come limite della legge nel diritto intermedio e moderno*, Milano, Giuffrè, 1976, pp. 11 e sgg., specialmente le pagine sul de Luca, il Richeri e la generalità della legge; si veda anche la parte dedicata ai *praecepta*, cioè i provvedimenti volti a colpire nominativamente determinate persone, e alle *leges*, rimozioni particolari di diritti determinatesi a

seguito di disposizioni generali e astratte.

⁵ A. Foa, *Ebrei in Europa*, Roma-Bari, Laterza, 1992, pp. 25 e sgg. sul testimone necessario, sullo specchio rovesciato, e pp. 183 e sgg. sui ghetti; C. Cattaneo, *Interdizioni israelitiche*, Torino, Einaudi, 1987, pp. 30-52 sull'ottica economica.

⁶ D. Quaglioni., *Fra tolleranza e persecuzione. Gli ebrei nella letteratura giuridica del tardo Medioevo*, in: C. Vivanti (a cura di), *Gli ebrei in Italia. Dall'alto medioevo all'età dei ghetti. Storia d'Italia, Annali 11°*, vol. I, Torino, Giulio Einaudi editore, 1996, vol. XI, pp. 645-675.

⁷ Si veda *supra* n. 5, ma anche *infra* nn. 30 e 170.

apposite tasse, di *judaeos habere*, oppure quello *de non tolerandis Judaeos*; il che involve una ulteriore evoluzione nei rapporti con i sovrani, soprattutto di quelli illuminati, che cercano di amalgamarli, uniformandoli, col resto delle popolazioni, aprendo alle problematiche prima della c.d. ruralizzazione, e, in seguito, della tolleranza, della cittadinanza, della emancipazione, dell'assimilazione, dell'identità.

La stessa espressione *battesimi invitis parentibus*, come ha sottolineato Marina Caffiero, che ha parlato, in proposito, di «rimozione storiografica», fa da tramite e velo a una realtà di figure più vasta e differenziata, e non limitata alla prassi di denuncia di battesimi di bambini in pericolo di vita. Esistevano, infatti, casi di «denunce», in cui ebrei adulti erano additati come intenzionati ad assumere il battesimo e casi di «offerte», in cui donne ebrei venivano appunto offerte da neofiti sposi o promessi o sedicenti tali, o in cui il fatto di offrire bambini o addirittura feti, nascituri, arrivava fino a comprendere i casi più disparati di parentela, tutti accomunati, in realtà, dietro il velo formale, dall'interesse della fede cattolica, giungendo a toccare il delicato tema della potestà, di chi possa dirsi genitore e della libertà del corpo della donna⁸.

Nei testi giuridici che prenderemo in esame, in alcuni casi non ancora usati nella materia⁹, la terminologia è chiara, in proposito. Sebbene infatti alcuni di tali giuristi non siano stati finora citati a proposito degli ebrei, è evidente che essi si rifanno a tutto un retroterra per così dire classico in proposito, ma che, ove invece affrontano temi nuovi, essi ripercorrono le tesi proposte dall'opera del Lambertini in materia.

An autem Judaeorum filii possint invitis parentibus baptizari (...) licet sit magis communis negativa opinio, tamen si de facto fuerint baptizati etiam invitis parentibus, cogendi sunt ad observantiam baptismi¹⁰.

Eppure, le affermazioni teoriche offerte dalle fonti e relative alle situazioni di battesimo forzato sono sovente tranquillizzanti, soprattutto considerando che, come è chiaramente indicato in più punti dal Lambertini, intervengono dopo eventi reali; esse, però, restano, appunto, teoriche, di fronte al rincrudimento dei casi nel periodo del tardo diritto comune, con una concentrazione più forte tra Sette e Ottocento. In realtà, una considerazione del tipo «Judaei inviti non sunt baptizandi, nec ad hoc cogendi»¹¹, se può sembrare piana e rassicurante, lo è solo in apparenza, dato che già non consente un riferimento

⁸ M. Caffiero, *Battesimi...* cit., pp. 93-4, 111-117, 203-208.

⁹ Mi riferisco al Rodriguez, su cui si veda n. 11, e al Ferraris, su cui si veda n. 13.

¹⁰ M. A. Sabelli, *Summa diversorum tractatum*, Tomus Secundus, §. Judaeus, XL, n. 2, Venetiis, MDCCXLVIII.

¹¹ N. Rodriguez, *Criminalium Tomus Secun-*

us, de Infidelitate et Haeresi, ad titulos De Judaeis, De Haeresi, De Scismaticis et Apostatis, sub Libr. V Decretalium, Ad textum. In capit. Sicut Judaei IX, p. 36, n. 1; Ad Textum in Cap. Fin., Q. II, n. 1, pp. 39-40. Quanto al Rodriguez, indicato ferosino nel frontespizio della fonte e di varie altre sue opere, si tratta di Nicolás o Nicolaus

a un unico, inequivocabile, concetto, ma ricorre a un vero e proprio accrescimento logico di esso, attraverso l'uso di *invitus*. Si tratta, infatti, del rinvio al momento specifico in cui, dal piano della volontarietà, che dovrebbe sovrintendere alle problematiche di fede, si passa a una situazione necessitata, imposta – quella dei battesimi forzati e, più in genere, delle conversioni, in cui gioca un ruolo fondamentale la funzionalizzazione del ricorso alla *patria potestas*, invocata, traslata, negata, a seconda delle necessità pratiche.

Invitus (giusto per dare conto di quella che, *prima facie*, si presenta come mera definizione) serve a limitare il divieto di battezzare; richiama senza mediazione il campo del negativo, un'idea di opposizione, di rigetto, ponendo, neanche troppo implicitamente – se non quanto alla sola forma –, chi vi è definito nella condizione (o, perlomeno, dall'esterno, l'ottica, dalla quale viene proposto di inquadrare l'ebreo, è tale) di chi si oppone, si ostina nell'opposizione, a una cosa giusta. *Invitus* è la persona che, ignara di quanto sta per accadere, viene denunciata dai vicini alle autorità religiose per aver, spesso in modi poco chiari, manifestato l'intenzione di convertirsi e che andrà incontro a un'apposita procedura inquisitoriale; è il genitore, cui sono stati sottratti i figli, e che, per poter di nuovo ricongiungersi a loro, accetta la conversione; è il coniuge non battezzato, più spesso la donna, offerto o sottoposto a svariate pressioni; è il bambino, provvidenzialmente venutosi a trovare a rischio della vita – ed è tristemente nota l'ampia interpretazione offerta ai vari malanni infantili, compresi i più lievi –; è la donna incinta, del cui feto un parente di vario grado abbia fatto offerta, incarcerata a forza ai Catecumeni. Questo esempio vale a dare conto di un atteggiamento ambivalente, in bilico tra il bisogno di ribadire, quanto al possibile contatto fisico, l'estraneità degli ebrei e la strategia del loro (forzato) coinvolgimento, quanto al piano morale. Estraneità e subordinazione sono i due poli tra i quali si può considerare impostata l'analisi, offerta dai giuristi, quanto alla problematica dei battesimi *invitis parentibus*, delle offerte, delle denunce. Il riferimento al fatto, inoltre, che non può essere costretto al battesimo colui che non vuole, consente un rovesciamento *ad hoc* della prospettiva, per cui può certamente essere costretto chi è consenziente, o chi è figlio di un genitore o un di avo consenziente. Questo porta all'analisi delle modalità della coazione.

Anche la precisazione della non coazione, infatti, quanto alla volontà dell'ebreo, resta tutta in linea di principio: era, infatti, prassi non infrequente il condurre e lasciare permanere l'ebreo ai Catecumeni¹², il che può, inequivoco-

Rodriguez (e così verrà indicato d'ora in avanti), segnalato anche come *hermosino*, nato nel 1605, autore di trattati criminali e di opere in materia di decretali e, più in generale, di ambito ecclesiastico, e vescovo di Astorga tra il 1662 e il 1669, anno in cui è morto. Una breve notizia biografica è reperibile in DD. Nicolai Rodriguez Fermosini..., *Opera omnia canonica, civilia, et cri-*

minalia, Colonia Allobrogum, MDCCXXI, sub Vita D. Nic. Rod. Fermosini ex Bibliotheca Hispana Nicolai Antonii excerpta. Altre notizie in *Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevii*, vol. IV (1592-1667), Monasterii 1935 [=Patavii 1967], p. 99; e Id., vol. V (1667-1730), p. 102.

¹² Istituzione, fatta erigere nel 1543 da Ignazio da Loyola, destinata all'acco-

cabilmente, essere inteso nel senso di una coazione fisica; oppure l'estraniarlo dal proprio contesto (geografico e sociale) di origine, per portarlo, al fine di custodirlo e interrogarlo, in un luogo a lui non familiare, ma sintomatico del potere della Chiesa e affidato a persone pie; il trattenerlo, al fine di ispezionarne la volontà, ad opera di un inquisitore. Non si può negare la costrizione, che finisce per subire un – anche se non formalmente – sequestrato. Non si può negare la segregazione imposta alle donne incinte, allo scopo di salvare l'anima dei feti, da altri, per le più svariate ragioni, ivi comprese ostilità e vendette intra-familiari, promessi al battesimo.

Come si può notare, numerose sono le occasioni in cui si può scorgere un segnale di conversione. Quanto ai bambini, spesso capita che siano le nutrici o le domestiche cristiane, alle quali vengono affidati, a imporre loro il battesimo, reputandoli in pericolo di vita e innalzando, così, un voto affinché essi si salvino¹³. La piaga dei battesimi forzati non viene estirpata se non molto tardi e subisce, in progresso di tempo, varie recrudescenze. Né va dimenticato il problema delle offerte di bambini o di congiunti al battesimo, fatte da neofiti, nonni, familiari, né quello delle denunce del proposito di volersi battezzare, ad opera di cristiani o neofiti¹⁴. E, mentre, a livello teorico, vengono dettate norme piene di cautela, che vietano che il catecumeno sia battezzato se, precedentemente, non sia stato diligentemente istruito ed esaminato circa la serietà e fondatezza delle sue intenzioni, le eccezioni e i casi peculiari, contemplati dai giuristi, portano tali battesimi, offerte, denunce, a essere, tranne rare eccezioni, situazioni da cui non si torna indietro¹⁵.

glienza di ebrei e infedeli, uomini e donne, che esprimessero, in una qualche forma, più o meno velata e di dubbia interpretazione, il desiderio di farsi cristiani. Altri due istituti vengono fondati, ad opera di Gregorio XIII, nel 1575. Tali istituti assumevano vari nomi, come Conservatorio delle Putte, Ospizio delle Zitelle. Su ciò si veda, oltre la bibliografia riportata in nota *infra*, l'ampia panoramica offerta in M. Caffiero, *Battesimi...* cit., pp. 26-29 ma anche nelle parti successive.

¹³ Spesso il battesimo avveniva ad opera delle nutrici o delle domestiche, quando esse ritenessero, in buona fede – o meno –, il bambino in pericolo di vita, ma, dietro l'occasione formale, non era raro risiedessero in realtà motivazioni diverse e, talvolta, propositi di vendetta nei confronti delle famiglie presso le quali si era prestato servizio. Cfr. ad esempio il parere espresso dal canonista L. Ferraris, voce «Hebraeus»..., in: *Prompta... Bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica...*, Venetiis, apud Gaspa-

rem Storti, MDCCLXXXII, tomus IV, §. 134, p. 223; §. 165, p. 224.

¹⁴ Sul punto si veda l'interessante distinzione operata in M. Caffiero, *Battesimi...* cit., pp. 93-94, 111-152, 203-256. L'Autrice parla in proposito di rimozione storiografica.

¹⁵ L. Ferraris, «Hebraeus»... cit., §. 110-13, p. 222; *Disposizioni...*, cit. Più in generale, sui battesimi forzati e sulle conversioni: L. Allegra, *Identità in bilico. Il ghetto ebraico di Torino nel Settecento*, Silvio Zamorani editore, Torino, 1996, pp. 341; Id., *Conversioni dal ghetto di Torino*, in: A. Foa e L. Scaraffia (a cura di), *Dimensioni e problemi della ricerca storica. Conversioni nel Mediterraneo* (Atti del convegno-Roma, 25-27 marzo 1996), Franco Angeli, Milano, 2, 1996, pp. 187-201; Id., *L'antisemitismo come risorsa politica. Battesimi forzati e ghetti nel Piemonte del Settecento*, in: «Quaderni storici», n. 84, 1993, pp. 867-899; Benedetto XIV (Benedictus XIV, Prospero Lambertini), *Aviae Neophitae*

Eppure, in linea teorica, una tutela esisterebbe. A livello meramente formale, infatti, va riscontrato come, secondo le fonti, gli ebrei godono dello *status civitatis* e delle prerogative che lo contraddistinguono, ivi compresa, secondo Baldo, Alessandro Tartagni, Giovanni da Anagni, il Sabelli, il Toschi¹⁶, la patria potestà, istituto «*proprium civium romanorum*», che com-

Afferitur jus offerendi ad Baptismum infantes judaeos ex Filio praemortuo Nepotes. Epistola ad R. P. Petrum Hieronymum Guglielmi Congregationis S. Officii Assessorum. 15/12/1751 (tradotta come lettera di eguale datazione *Sopra l'offerta Fatta dall'Avia Neofita di alcuni suoi Nipoti infanti Ebrei alla Fede Cristiana. Lettera a mons. Pier Girolamo Guglielmi Assessore del Sant'Ufficio*) in: *Sanctissimi domini nostri Benedicti Papae XIV Bullarium*, tomo III, Romae, 1753, pp. 417-442; in altre edizioni tradotta come epistola Id., *Lettera della santità di nostro Signore Benedetto Papa XIV a Monsignor Pier Girolamo Guglielmi Assessore del Sant'Ufficio sopra l'offerta fatta dall'Avia Neofita di alcuni suoi Nipoti infanti Ebrei alla Fede Cristiana*, Roma, 1751, pp. 40 e Id., o come epistola, Id., *Lettera della Santità di Nostro Signore Benedetto Papa XIV a Monsignor Pier Girolamo Guglielmi Assessore del Sant'Ufficio sopra l'offerta fatta dall'avia neofita di alcuni suoi nipoti infanti Ebrei alla Fede Cristiana*, s. n. t., in: *Bullae Concistoriales Ben. XIV*, t. 20, cc. 256r-275v, 276r-307r; Id., *De Baptismo Judaeorum, Sive Infantium, sive Adulorum. Venerabili Fratri Archiepiscopo Tarsen. Vicegerenti. Cost. 28 Postremo mense, 28 febbraio 1747* (anch'essa tradotta come lettera di data analoga *Sopra il Battesimo Degli Ebrei o infanti, o adulti. Venerabili Fratri Archiepiscopo Tarsen. Vicegerenti*), in *Sanctissimi domini nostri Benedicti Papae Bullarium*, tomo II (1746-1748), Roma, 1749, pp. 186-237. Sul problema delle conversioni, dei battesimi forzati; sulla figura e l'operato di Benedetto XIV nei riguardi degli ebrei, dei neofiti e dei problemi connessi alle loro differenti usanze, anche in ambito familiare si veda M. Caffiero, *Battesimi...* cit.; Id., «Le insidie...», cit., pp. 183-207; Id., «Tra Chiesa e Stato...», cit., pp. 1089-1132; V. Colorni, *Gli ebrei...* cit.; Id., *Legge ebraica...* cit.; A.

Foa, *Ebrei...* cit., pp. 48-60; D. I. Kertzer, *Prigioniero del Papa Re. Storia di Edgardo Mortara, ebreo, rapito all'età di sei anni da Santa Romana Chiesa nella Bologna del 1858*, Rizzoli, Milano, 1996, pp. 465; E. Rodocanachi, *Le Saint-Siège et les Juifs. Le ghetto à Rome*, Forni, Bologna, 1972, pp. 339, (ristampa anastatica dell'edizione di Parigi, 1891); C. Roth, *The Forced Baptisms of 1783 at Rome and the Community of London*, in: «*Jewish Quarterly Review*», 1925, pp. 105-16; Id., *Forced Baptisms in Italy. A Contribution to the History of Jewish Persecution*, in: «*Jewish Quarterly Review*», 1936, pp. 117-36; R. G. Salvadori, *Gli ebrei toscani nell'età della restaurazione (1814-1848). Uscire dal ghetto: divenire ricchi, divenire cristiani, divenire italiani*, Centro editoriale toscano, Firenze, 1993, pp. 273; Id., *Breve storia degli ebrei toscani, IX-XX secolo*, Firenze, Le Lettere, 1995, pp. 171; Id., *La Comunità ebraica di Pitigliano dal XVI al XX secolo*, Firenze, Giuntina, pp. 156; D. Scalise, *Il caso Mortara. La vera storia del bambino ebreo rapito dal Papa*, Mondadori, Milano, 1997, pp. 247; G. Volli, *Papa Benedetto XIV e gli Ebrei*, in: «*La Rassegna mensile di Israel*», XXII (1956), pp. 215-226.

¹⁶ M. A. Sabelli, *Pratica Universale del dottor Marc'Antonio Savelli*, Tomo Settimo, §. «Ebrei», n. 23, p. 125, in Venezia, MDCCXLVIII. D. Toschi, *Practicarum Conclusionum iuris*, Tomus Quartus, Lugduni, MDCLX, *Judaei quorum sint capaces, vel non*, Concl. 371 nn. 18, 25, 26. Ampia la trattazione in G. Sessa, *Tractatus de judaeis*, Augustae Taurinorum, Typis Joannis Francisci Mairem & Joannis Roeli, 1717, capp. LI-LIX, e §§. decimo-sesto-settimo. Si veda in proposito il fondamentale V. Colorni, *Gli ebrei*, cit., pp. 17-20 e i riferimenti ivi indicati. B. degli Ubaldi, *Lectura super primam partem Digesti Veteris*, Venezia, 1493, ad fr. D. 1, 6, 4; G. da Anagni, *Lectura super quinto*

prende sia il diritto di eleggere la religione avita, sia di non vedersi sottratti i figli¹⁷. Ma neppure il piano della forma resta sempre salvaguardato. Soprattutto quando la *ratio fidei* si oppone, fornendo un comodo strumento di smantellamento del sistema teorico-formale di garanzia.

«Judaei dicuntur de populo, & corpore civitatis, ubi commorantur»¹⁸. «Non de populo Ecclesiae»¹⁹. «Non sunt de populo quoad spiritualia»²⁰. «Judaei utuntur iure communi»²¹. «Judaei sunt cives romani, legibus uti debent Romanis, ubi tolerantur, utuntur privilegiis Civium»²². «Romano & communi iure vivere iussi»²³. Più oltre nel tempo, il de Luca afferma che quando hanno «in aliqua Civitate fixum domicilium» sono considerati «cives»²⁴, «incolae loci, in quo Principe permittente vivunt, atque domicilium habent»²⁵, mantenendo però la distinzione tra «temporalia» e «spiritualia»²⁶.

Il riconoscimento formale resta solo a livello di affermazione teorica: non è raro trovare grimaldelli che consentano, pur entro il piano del diritto, di forzare l'istituto a svantaggio degli ebrei. Dunque, sebbene «Judaei habent filios in potestate», «per baptismum liberatur iudaeus a patria potestate»²⁷. Come già da tempo riconosce lo Scanaroli, il fatto che essi non siano «de populo Ecclesiae» comporta una loro sostanziale inferiorità. Infatti, nel momento in cui il battesimo sia impartito, la patria potestà decade per evitare una posizione potestativa degli ebrei nei confronti dei cristiani «quod facti vero Chri-

Decretalium, Milano, 1492, ad c. *etsi judaeos X de judaeis*; A. Tartagni, *Consilia*, t. II, Venezia, 1580, cons. 213.

¹⁷ V. Colorni, *Legge ebraica...* cit., p. 69. Si veda la *Glossa ad v. quod nulli*: «Judei utuntur romano jure. Sed ibi omnes vocantur Romani, subiecti romano imperio: prout dicitur proprium Romanorum est habere filios in potestate» per cui si è romani non per nazionalità, ma per sudditanza.

¹⁸ M. A. Sabelli, *Summa diversorum tractatum*, Tomus Secundus, §. Judaeus, XL, n. 5, Venetiis, MDCCXLVIII. Analogamente M. de Susaniis, *De Judaeis et aliis infidelibus*, in *Tractatus illustrium*, Tomus XIII, Venetiis, MDLXXXIII, Secunda pars principalis, caput. Primum, n. 3, pp. 40v-41r, cap. II, n. 1, pp. 41v. Parole identiche usa G. Sessa, *Tractatus...* cit., Caput II, Judaei an dicantur de Populo Romano, & reputentur de eodem corpore Civitatis, & an sint tractandi ut Cives, §§. 1-6, pp. 3-5.

¹⁹ Così specifica I. B. Scanaroli, *De visitatione carceratorum libri tres*, Romae, MDCLXXV, Liber Tertius, caput V. n. 4, p. 367.

²⁰ D. Toschi, *Practicarum...* cit., Tomus Quartus, *Judaei quorum sint capaces, vel*

non, Concl. 371 n. 18.

²¹ M. A. Sabelli, *Summa...* cit., n. 48.

²² M. A. Sabelli, *Summa...* cit., n. 64. Analogamente B. a Saxoferrato, *In Primam Codicis Partem*, Venetiis, MDLXXXI, *Judaei*, p. 25. Analogamente lo Scanaroli, *De visitatione...* cit., *Appendix*, Cap. VIII, nn. 3-4, pp. 100-101.

²³ J. Gothofredi, *Codex Theodosianus*, Mantuae, MDCCCL, Tomi sexti pars I, *De judaeis et coelicolis*, tit. VIII, p. 193. Analogamente anche J. Gothofredi, *Codex Theodosianus*, Mantuae, MDCCXL, Tomus primis, *De Judaeorum foro*, pp. 99-100.

²⁴ J. B. de Luca, *Theatrum veritatis et justitiae*, liber quartus, Neapoli, MDCCCLVIII, disc. LXX, nn. 2-3, p. 89. Id., *Theatrum...* cit., liber nonus, Neapoli, MDCCCLVIII, disc. XIV, n. 7, p. 240.

²⁵ J. B. de Luca, *Theatrum...* cit., liber septimus, Neapoli, MDCCCLVIII, disc. LX, n. 4, p. 321.

²⁶ J. B. de Luca, *Theatrum...* cit., liber sextus, Neapoli, MDCCCLVIII, disc. CXXXII, n. 9, p. 202.

²⁷ I. Bertachini, *Repertorium*, cit., alla voce «*Judaeus*».

stiani ab illa liberentur, cum non sit conveniens, ut Christianus, etiam filius, sit subiectos patri Iudaeo»²⁸.

Ciò, senza contare quella sorta di schiavitù (sia pure solo) civile, che Benedetto XIV ravvisa²⁹ – e riporta nel proprio testo, seguito, in ciò, dai canonisti che alle sue epistole si appoggeranno in seguito –, e che li equipara agli schiavi, i cui figli sono nella potestà dei padroni. D'altronde, si tratta di motivazione risalente: già Oldrado ricorre all'argomentazione «capsarii nostri», a sua volta presente nel Salmo 40 di Agostino³⁰. Si giustifica così, oltre la decadenza della patria potestà, anche il diritto di offerta.

Già in Tommaso d'Aquino³¹ si trova la condanna della pratica di battezzare, «ante usum rationis» i bambini, «invitis parentibus»; concordi con la sua opinione parecchi civilisti e canonisti, nel sostenere, sulla scorta del riconoscimento della patria potestà, l'illegittimità del battesimo. Nicolò de' Tedeschi³² sostiene l'invalidità delle affermazioni di chi giustifica i battesimi, asserendo che gli ebrei sono in stato di servitù, il che è incompatibile con la cittadinanza e la patria potestà; intanto, perché gli ebrei non sono servi, poi, riportando sia il parere di S. Tommaso, sia della glossa ad c. 11 Decr.

dicens quod sicut adulti ita nec parvuli ad fidem trahendi sunt per vim: nam si hoc fieret in brevi nullus esset Judaeus, et non possit verificari illud Hieremiae quod reliquae Israël salvae fierent.

Gli stessi pontefici non mancano di stigmatizzare tali abusi: bolle di Martino V, di Giulio III, di Benedetto XIV³³ affrontano l'argomento. Di contrario

²⁸ M. A. Sabelli, *Summa...* cit., n. 10.

²⁹ M. Caffiero, *Battesimi...* cit., pp. 82-83, 99-115, 126, 131, 133-136, 139.

³⁰ O. de Ponte, *Consilia, seu Responsa, & Quaestiones Aureae, Venetiis, M.D.LXX, Consilium LXXXVII. A. Foa, Ebrei...* cit., pp. 26-31, considera come è solo con Agostino che prende corpo la teoria della salvaguardia – dalla e, insieme, della – presenza ebraica nell'universo cristiano e proprio a testimonianza dell'errore di fondo, insito nella testarda volontà dell'ebreo di conservare la religione dei padri. Nella sua ottica, allora, la presenza dell'ebreo è tollerata, in quanto utile alla fede cristiana: nel Salmo 40^o, riportato da Oldrado (*supra*), Agostino dice che gli ebrei sono nostri sottoposti, come schiavi. L'ebreo, mantenuto in condizione di inferiorità e subordinazione, rispetto alla società cristiana, è tollerato, appunto, in quanto reso funzionale – o, forse, si dovrebbe dire, strumentalizzato – alla

verità e rettitudine della fede cristiana, nei confronti della quale egli rappresenta una deviazione; è tollerato allo scopo di tutelare, attraverso un «cattivo esempio» costantemente presente e, quindi, costantemente di monito, il destino del popolo cristiano: non è in suo odio che egli è mantenuto tra i cristiani, ma nella prospettiva soterica, che permea il senso della *societas christiana*. La Chiesa, in questo modo, protegge la presenza dell'ebreo. E ufficializza la propria posizione nella bolla *Sicut Iudaeis*, che, al pari di una carta di *tuitio*, garantisce la stabilità e la sicurezza degli ebrei, imponendo, però, loro uno stato di sottomissione.

³¹ T. d'Aquino, *Summa Theologica, Secunda secundae*, q. 10, art. 12.

³² N. de' Tedeschi, *Lectura in quartus et quintum Decretalium*. Venezia, 1477, c. 9 X 5, 6.

³³ Su cui si veda *infra*.

avviso, invece, Giovanni d'Andrea³⁴ e Ulderico Zasio³⁵ si richiamano alla decretale *Etsi Iudaeos* di Innocenzo III³⁶, nel cui *incipit* è ribadita la perpetua schiavitù degli ebrei, causata dalla loro colpa, e al *Decreto*, per dedurne che, stante lo stato di *servitus*, con esso sono incompatibili la cittadinanza e, ciò che ne conseguirebbe, la patria potestà.

Di fatto, proprio il riferimento al limite costituito dall'*usum rationis*, mutuato da Tommaso, rende la tutela alquanto aleatoria, in quanto questa termina, a seconda dei giuristi, tra i sette e i dodici anni, quando l'attribuzione al bambino dell'*usum rationis* comporta la decadenza della patria potestà. Al di là, poi, dell'illegittimità, dal punto di vista giuridico, la dottrina³⁷ considera concordemente valido, sia pure da un punto di vista teologico, il battesimo. «Si de facto fuerint baptizati etiam invitis parentibus, cogendi sunt ad observantiam baptismi»³⁸. La conseguenza è che il bambino debba essere sottratto alla famiglia, poiché la potestà dei genitori soccombe a quella della Chiesa³⁹.

Judaei baptizati possunt compelli observare quod promiserunt, & sic tenere fidem Christianam⁴⁰.

E, analogamente, il de Susanis, osserva che

Neminem cogi ad fidem, intelligendum est de adultis, de parvulis autem sunt opiniones invicem contrariae. Quidam enim tenuerunt quod cum Iudaeis sint servi & non habeant filios in potestate⁴¹.

Successivamente, sotto l'influsso della ventata controriformistica e grazie anche all'opera ordinatrice del Lambertini, papa Benedetto XIV, si giunge a ritenere sufficiente l'autorizzazione al battesimo del solo padre, o del nonno paterno, in contrasto con la madre, vedova, o con il padre del bambino; o, anche, della nonna paterna. Inoltre è valido sia il battesimo fatto dalla nutrice cristiana, la quale abbia pronunciato le formule rituali, ritenendo il bambino in pericolo; sia quello di un bambino ebreo esposto o abbandonato.

Similmente è considerato il battesimo *ioci causa*, nel quale «pueri Iudaeorum (...) se ipsos baptizarent invicem servatis verbis, & forma baptismi». In

³⁴ G. d'Andrea, *In quinque libros Decretalium, Textum et mercuriales tomi quinque*, Venezia, 1581, c. *sicut iudaei X de judaeis*.

³⁵ U. Zasio, *Singularia responsa*, Basilea, 1581, quaestio prima, pp. 396-7.

³⁶ A. Ricciulli, *Tractatus de personis extra Ecclesiae gremium*, Roma, 1622, l. II, c. XXXII, n. 1, p. 95.

³⁷ Con l'eccezione di Pietro d'Ancharano, su cui si veda Colorni, *Gli ebrei...* cit., p. 20.

³⁸ M. A. Sabelli, *Summa*, cit., § *Judaeus*. XL.

³⁹ Si è citata poc'anzi l'opinione del Sabelli. M. A. Sabelli, *Summa...* cit., n. 2, Venetiis, MDCCXLVIII.

⁴⁰ M. A. Sabelli, *Summa...* cit., n. 3.

⁴¹ M. de Susaniis, *De Iudaeis et aliis infidelibus*, in *Tractatus illustrium*, Tomus XIII, Venetiis, MDLXXXIII, Tertia pars, caput II, n. 6, pp. 63r-63v-64r.

questo caso «dicerentur verè baptizati, & cogrentur perseverare»⁴². In generale, la prospettiva salvifica viene considerata dominante e risolutiva, per cui, sebbene «nullus invitos vel nolentes Iudaeos ad baptismum venire compellat. Si quis autem ad Christianos causa fidei confugerit, postquam voluntas eius fuerit patefacta, Christianus absque calumnia efficiatur»⁴³.

La condizione di converso resta comunque auspicabile non solo rispetto alla *mala mansio* offerta dal ghetto, ma, in generale, rispetto alla condizione di perpetua inferiorità, offrendo una serie cospicua di benefici quali l'assoluzione dai crimini pregressi, la remissioni dei debiti, alcuni sgravi fiscali, la possibilità di uscire dal ghetto, l'acquisto della quota ereditaria avvantaggiato rispetto ai coeredi⁴⁴.

Quòd durante judaismo sint in patria potestate, facti verò Christiani ab illa liberentur, cùm non sit conveniens, ut Christianus, etiam filius, sit subjectus patri hebraeo⁴⁵.

Eppure, il meccanismo delle conversioni non libera dal sospetto sulla *natura*. Se da una parte l'impulso alla conversione viene alimentato dalla auspicata redenzione, è come se un'ineliminabile e connaturata essenza caratterizzasse l'ebreo, che continua a destare sospetto. «Iudaeum effectum Christianum semper esse repellendum, quasi semper in eo duret illa infamia Iudaismi»⁴⁶. Indicativa la situazione della penisola iberica, dove il meccanismo delle conversioni forzate, inizialmente scoraggiato, poi praticato a seguito della predicazione francescana e domenicana, e infine fatto proprio dalla Corona, sfocia nell'ansia di controllo esplicitata attraverso la richiesta della prova della *limpieza de sangre* e, in alcuni casi, anche della proibizione della *familiaritas*⁴⁷. Resta forte la percezione di una strumentalizzazione, da parte

⁴² T. Deciani, *Tractatus Criminalis*, cit., *Iudaeorum Delicta*.

⁴³ *Decretales D. Gregorii papae IX*, cit., Cap. IX, Clemens tertius.

⁴⁴ D. Toschi, *Practicarum*, cit., *Iudaei conversi habent multa privilegia*, Concl. 376.

⁴⁵ M. A. Sabelli, *Summa*, cit., § *Judaeus*. XL. Analogo anche il de Susani, *De iudaeis...* cit., pars Tertia, caput. III, n. 8, p. 65r, per il quale «Iudaeorum filii per baptismum liberantur a patria potestate.» Il Deciani non concorda sulla remissione dei crimini pregressi e della pena. T. Deciani, *Tractatus Criminalis*, cit., *De poenis Iudaeorum*. Di avviso contrario il Sabelli, *Summa*, cit., § *Judaeus*. XL. Amplia la casistica invece il P. Farinacci, *Praxis, et Theoricae Criminalis*, Pars Tertia, Lugduni, M. DC. XXXV, *Iudaeus*

effectus Christianus, an & quomodo possit puniri de delictis commissis, tempore quo erat Iudaeus.

⁴⁶ P. Farinacci, *Praxis, et Theoricae Criminalis*, Pars Secunda, Lugduni, M. DC. XXXI, *De Testibus, De teste Iudaeo, & haeretico, seu infideli*. Analogamente anche T. Deciani, *Tractatus Criminalis*, cit., *De conversis ad fidem delinquentibus*.

⁴⁷ L. Poliakov, *Storia dell'antisemitismo. II Da Maometto ai marrani*, La Nuova Italia, Firenze, 1974, pp. 110-211; A. Foa, *Ebrei...* cit., pp. 93-140; J. Israel, *Gli ebrei d'Europa nell'età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1991, pp. 15-17; A. Prosperi, *L'Inquisizione romana. Letture e ricerche*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2003, p. XXV. Sull'Inquisizione spagnola si veda S. Pastore, *Il vangelo e la spada. L'inquisi-*

pontificia, sia verso i vari stati sia al proprio interno, tra le varie giurisdizioni, ma anche delle realtà politiche locali nei confronti del papato, dell'atteggiamento di apertura o chiusura nei confronti degli ebrei e, di conseguenza, anche in ordine all'argomento dei battesimi *in vitis parentibus* e, più in generale, delle conversioni forzate. Né va sottovalutato l'apporto strategico di pontefici esperti della materia⁴⁸.

Da rilevare come, nei casi in cui la famiglia, per il tramite della comunità (usualmente quella romana), si rivolge a un'autorità per denunciare la sottrazione di un congiunto a causa o di un supposto battesimo o di una denuncia o di un'offerta e tentare di porre un rimedio alla quasi certa conversione, si possa notare la funzione di «garanzia attribuita strumentalmente»⁴⁹ il più delle volte proprio all'Inquisizione romana. Innanzitutto è la comunità romana, in quanto territorialmente vicina al fulcro del potere – e della giurisdizione in ordine a queste materie – e in grado di interpellarlo in quanto da esso riconosciuta, a porsi come tramite rispetto alle comunità locali interessate. Sta poi alla comunità l'elezione dell'interlocutore specifico, tra le diverse giurisdizioni concorrenti (con una preferenza riscontrata per il Santo Uffizio). Il papato stesso gioca in modo ambivalente il proprio ruolo, a volte di protezione rispetto alle gerarchie minori, mentre gli ebrei assumono una posizione propositiva nei suoi confronti⁵⁰ e ciò può avvenire in quanto la loro è una fun-

zione di Castiglia e i suoi critici (1460-1598), Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2003, pp. 491. Sono le corporazioni, ricorda A. Foa, le prime ad adottare il criterio della *limpieza de sangre*, seguite poi dai collegi universitari e, nel 1525, dai francescani. Carlo V riconosce la sanzione imperiale nel 1536. L. Poliakov ricorda, a pp. 205-206, come la Compagnia di Gesù, con Loyola che si era inizialmente opposto, conservò la propria posizione sullo statuto di *limpieza* per oltre un trentennio, assimilandolo soltanto nel 1592. Soltanto attorno al 1920 se ne registra l'abrogazione.

⁴⁸ L. Allegra, *Identità...* cit.; Id., *Conversioni...* cit., pp. 187-201; Id., *L'antisemitismo...* cit., pp. 867-899. L'A. nota come, nel caso del Piemonte, l'istituzione dei ghetti e in generale l'atteggiamento politico nei confronti degli ebrei si inscrivano in un progetto di disciplinamento e controllo delle componenti dello Stato, anche attraverso un Consiglio di Stato per gli affari ecclesiastici, politici e militari, ma siano riconducibili anche a motivazioni di opportunità politica, soprattutto

nel momento in cui gli ebrei rappresentano il possibile prezzo di un patteggiamento nello scontro con la S. Sede e in particolare sui benefici ecclesiastici. Nella medesima ottica il mutevole atteggiamento nel caso dei pareri in ordine ai battesimi forzati, per il caso di Devora Moreno. Su Edgardo Mortara si vedano D. I. Kertzer, *Prigioniero...* cit., e D. Scalise, *Il caso Mortara...* cit. M. Caffiero, *Battesimi...* cit., pp. 32-34, parla di «conflitto di autorità», di «lotta per il controllo delle coscienze» e, ancora, di come «la questione ebraica assumesse una connotazione sovralocale, relativa alle strategie della Chiesa universale e alle scelte ideologiche generali del papato, nonché alle relazioni più o meno conflittuali via via stabilite con gli Stati italiani». Ricorda altresì, oltre la figura del Lambertini, quella del Ganganelli.

⁴⁹ M. Caffiero, *Battesimi...* pp. 40-2 usa l'espressione.

⁵⁰ M. Caffiero, *Battesimi...* pp. 14-6, 40-2. Questo è evidente nei memoriali, riferiti ai casi di battesimo forzato. Su ciò si veda, sia pure per un frangente cronologico suc-

zione strumentale, nell'ottica religiosa, riconosciuta dalla teoria del testimone necessario⁵¹.

Prima della sistemazione offerta dal Lambertini, il riferimento giuridico, oltre quelli indicati, era fornito anche dal Ricciulli, che era stato peraltro Vicegerente a Roma tra il 1627 e il 1632, dopo che la riforma dei tribunali romani, attuata dal Paolo V nel 1612, aveva attribuito la giurisdizione spirituale e disciplinare degli ebrei al cardinale Vicario, di cui il Vicegerente era il più importante collaboratore. Egli poteva vantare, come anche il Sessa, che fu viceconservatore generale *dell'Universitas Hebraeorum*, un'esperienza sul campo⁵². I molti e complessi casi, tra battesimi, offerte e denunce, verificatisi, imponevano una risistemazione della problematica.

Interviene in questo senso, nella scottante questione – e lo fa in più riprese –, ponendosi quale esperto ordinatore, Benedetto XIV, che non manca di sottolineare la propria competenza in materia, riferendosi anche a casi che aveva avuto modo di trattare nel corso della propria precedente attività. Intervento rilevante, il suo, sia per l'ampia ed esaustiva classificazione dei casi, a cui conduce, volta a non consentire cedimenti del sistema a vantaggio della fuga di anime e a tutela del *favor fidei*; sia per il fermo divieto, sia pure meramente teorico, sul fondamento della loro illiceità, che il Lambertini oppone alla pratica dei battesimi «senza scienza dei genitori», sulla scorta della dottrina tomistica. In proposito, il Colorni parla di «un vero e proprio trattato sull'argomento», mentre la Caffiero parla di «summa»⁵³.

Si deve all'opera del Lambertini la sistemazione della normativa non solo relativamente ai battesimi, ma anche in proposito delle denunce e delle offerte. Su di essa si fonderà l'impianto successivo a cui si farà ricorso per i casi a venire. Lo schema concettuale del pensiero del Lambertini si sviluppa, così, nella lettera *De Baptismo Judaeorum, Sive Infantium, sive Adulorum (Cost. 28 Postremo mense, 28 febbraio 1747)*⁵⁴ e si può considerare virtualmente compiuto nella lettera *Aviae Neophytae Afferitur jus offerendi ad Baptismum*

cessivo, anche D. I. Kertzer, *Prigioniero...* cit., pp. 69-83 che offre ampia visuale dei rapporti, anche di forza, non solo tra le comunità, ma anche di come essi originassero, all'interno delle relazioni intrafamiliari. Più oltre, anche le pp. 210-236.

⁵¹ Su ciò si veda A. Foa, *Ebrei...* cit., pp. 25-28.

⁵² M. Caffiero, *Battesimi...* cit., pp. 14, 26-28, 61. Ricciulli, *Tractatus...* cit., I, II, c. II, p. 100. Il Sessa ricorda come il Conservatore generale avesse competenza sugli ebrei per i delitti di foro misto. G. Sessa, *Tractatus...* cit., cap. 40, n. 14, fol. 134 (erroneam. indicato nell'indice 256); cap. 64, n. 10, fol. 263.

⁵³ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., p.

186. Su di esso si veda anche l'ampia trattazione offerta in M. Caffiero, *Battesimi...* cit., pp. 73-104, in particolare p. 75 per la citazione. V. Colorni, *Gli ebrei...* cit., p. 19.

⁵⁴ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit. Si tratta del testo tradotto nella *lettera all'Arcivescovo di Tarso*, di eguale data, sulla quale si veda *supra*, in nota, stampata e anche inserita nel II tomo del *Bullarium*. Il caso da cui origina è quello del battesimo di tre bambini ebrei, avvenuto «senza scienza dei genitori», gesto del cui peso, nell'opinione pubblica, il Lambertini è ben conscio. Egli, infatti, considera: «Ma perché somiglianti casi e in Roma, e fuori di Roma vanno pur troppo succedendo, e ogni volta che il caso succede, se ne

infantes judaeos ex Filio praemortuo Nepotes (Probe te meminisse, 15 dicembre 1751), la quale riveste funzione di chiusura, rispetto al sistema ordinato nella prima, dal momento che tratta un caso precedentemente tralasciato.

L'analisi del Lambertini si enuclea su di un presupposto fondante, dato dalla difesa a oltranza, ma con strumenti tecnicamente corretti, dell'istituto della patria potestà; difesa che consente di dichiarare illecita la pratica. L'atteggiamento, che egli tiene, nei suoi scritti e di fronte ai casi effettivi, è chiarissimo nel senso di ribadire, soprattutto nella *Aviae Neophytæ*, che i soli soggetti legittimati a fare offerta di bambini sono coloro che su di essi hanno anche l'autorità, data dalla titolarità della patria potestà⁵⁵; mentre viene sancita con estrema decisione la impossibilità, da parte di chi tale potestà non si veda riconosciuta, di poter effettuare lecitamente l'offerta. I casi concreti di battesimo, riportati in questo contesto, vengono, così, considerati alla stregua di eccezioni alla regola della illiceità in presenza della patria potestà e la loro trattazione si snoda, in seguito, dalla classificazione, fondata sulla conoscenza della dottrina più nota, della usuale casistica dei battesimi forzati, dalla quale si parte, per, poi, enucleare le peculiarità riscontrabili nella pratica allo scopo di riportarle nell'ambito della trattazione consueta.

È una trattazione tendenzialmente complessiva, volta a ricomprendere una casistica quanto più possibile ampia, quella che viene delineata nella *De Baptismo... (Postremo mense)*, lettera destinata al Vicegerente di Roma⁵⁶, colui, cioè, che si occupa nel concreto dei casi di battesimi *invitis parentibus*, ribadendo l'illiceità e, quindi, il divieto della pratica. Questa, che può essere definita una bolla 'monografica', dettata dalla contingenza del battesimo, avvenuto a Roma, «senza scienza dei genitori»⁵⁷, di due sorelline ebreë – si salva solo il fratellino per la scarsità dell'acqua... –, costituisce un passo molto importante, perché, oltre a essere

discorre come se fosse il primo, che succedesse, e chi la discorre in un modo, e chi nell'altro; il che deriva, perché alcuni discorrono a capriccio, senz'aver veduta e esaminata la materia su i libri; e altri, vedendo gli Autori, e riconoscendoli contrarj fra di loro, non hanno il capitale necessario per discernere chi de' predetti dice bene o dice male; e altri finalmente o non hanno mai avuto notizia de' giudicati de' Tribunali, o se l'hanno avuta, se ne sono scordati; quindi è, che abbiamo creduto, esser cosa ben fatta lo scrivere e pubblicare questa lettera, che se non servirà d'istruzione a lei (l'arcivescovo di Tarso, vicegerente n. m.), a cui forse non giungerà nuovo quanto in essa si contiene, potrà darsi il caso, che serva d'istruzione a qualche suo successore nella carica di Vicegerente di Roma, o ad

altri anche fuori di Roma, a' quali appartiene, come appartiene al Vicegerente di Roma, il prendere provvedimento sopra i casi, che accadono consimili, o poco dissimili da quello, che ultimamente è accaduto in Roma, e che *dat*, come suol dirsi, *causam Edicto*.» Benedetto XIV, *De Baptismo... cit.*, pp. 186-187.

⁵⁵ Si tratta delle persone, già elencate in Benedetto XIV, *De Baptismo... cit.*, del 1747, e, cioè, padre, madre, tutore, nonno paterno; mentre, in aggiunta a questi casi, con funzione di chiusura, nella successiva Id., *Aviae Neophytæ... cit.*, del 1751, viene trattato il caso della nonna paterna.

⁵⁶ Il vice del vicevescovo di Roma. M. Caffiero, *Battesimi... cit.*, pp. 14-15, 26-27, 43, 76-80.

⁵⁷ Benedetto XIV, *De Baptismo... cit.*, p. 186.

essa stessa dedicata *funditus* alla questione, e a offrire alcune possibili soluzioni di situazioni frequenti nella prassi, fondamentalmente si avvia a porre in linea teorica il principio della illiceità del battesimo impartito contro la volontà dei genitori, per, poi, discendere – ma solo una volta posto il principio – a considerare, in una trattazione completa, i numerosi casi (teoricamente eccezionali, ma, in pratica, i più frequenti) in cui l'atto diviene lecito⁵⁸.

Vale ricordare come essa segnerà non solo il punto di non ritorno quanto alla regolamentazione delle conversioni imposte a forza, ma anche il modello per ogni successivo caso.

Articolata in una prima parte, dedicata al battesimo dei bambini, e in una seconda, che affronta quello degli adulti, essa rivela inoltre, in un intreccio tematico delle problematiche del battesimo con quelle dell'infanzia, già ampiamente presenti al Lambertini, il forte interesse per la rilevanza strumentale dell'infanzia nella politica di proselitismo e di reazione, che aveva caratterizzato l'operato degli ultimi pontefici⁵⁹.

Il battesimo dei bambini

Il Lambertini pone, a monte, una differenziazione sistematica tra il battesimo dei bambini e quello degli adulti; quindi analizza, per le ipotesi rientranti sotto il primo caso, la possibilità, o meno, del battesimo senza il consenso dei genitori. Una volta stabilirne l'impossibilità, sulla scorta di tre passi di S. Tommaso⁶⁰, egli si appoggia a questi, per enuclearne i concetti, fondanti, di autorità della Chiesa, di consuetudine, di giustizia naturale, di diritto naturale, oltre alla importantissima equiparazione dell'*usum rationis* al *liberum arbitrium*. Concetti sui quali egli costruisce la negazione della liceità dei battesimi, in quanto è proprio sulla base della consuetudine, praticata dall'autorità della Chiesa in materia, che egli può affermare che mai c'è stato l'uso di battezzare *invitis parentibus* – un uso che va contro la giustizia naturale, nel momento in cui il bambino sia sottratto ai genitori prima di raggiungere l'*usum rationis*; e contro il diritto naturale, nel momento in cui non si riconosce che, prima dell'*usum rationis*, il bambino non può avere libero arbitrio (*usum rationis* qui affiancato al *liberum arbitrium*), per cui egli è necessariamente affidato ai genitori⁶¹. Dunque, l'analisi della situazione dei bambini, condotta dalla *Postremo mense*, importa una previa graduazione in base all'età e al conseguente *usum rationis*.

⁵⁸ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., pp. 168-237. Più avanti vengono riportate alcune osservazioni che il coevo canonista Ferraris, «Hebraeus»... cit., fa a tale costituzione, ai §§. 219-31, dalla quale egli prende spunto per alcune considerazioni, spesso citandola apertamente.

⁵⁹ Su quest'ultimo punto si veda M. Cafiero, *Battesimi...* cit., pp. 57-60, 73-76, 80.

⁶⁰ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., pp. 187-188.

⁶¹ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., p. 188.

Per quanto riguarda i minori di sette anni, è un'affermazione che pesa quella secondo cui va restituito ai genitori il bambino, che non abbia ancora l'uso della ragione, dunque, minore di sette anni, ma che sia già stato fatto oggetto di una denuncia circa la volontà di battezzarsi. A limitare questo (almeno formalmente) punto fermo, una immediata smentita, perché l'età del bambino non costituisce ostacolo definitivo alle ingerenze, né impedisce che se ne analizzi la maturità. Aggirato, con l'usuale grimaldello della denuncia (a cui consegue l'esame), il confine di sicurezza imposto dai sette anni, si apre la possibilità di sottoporre a valutazione il bambino. Se lo si trova fornito di ragione, occorre la ulteriore condizione, non così difficile a ottenersi, che egli abbia richiesto il battesimo. In questo caso, sia che abbia compiuto sette anni, sia che non li abbia ancora, il battesimo verrà somministrato, anche nonostante la contraria volontà dei genitori. Nell'ipotesi, invece, di dubbio sul perfetto *usum rationis*, il bambino non può essere ancora restituito ai genitori, perché si preferisce differire il battesimo fino a quando egli non mostrerà di aver acquisito una ragione ferma e sarà, così, in grado di evidenziare la sua volontà. Al di là delle ipotesi di denuncia, i bambini che non abbiano ancora sette anni⁶² non devono essere battezzati *invitis parentibus*. Quelli orfani ma sotto tutela non possono esserlo senza l'assenso del tutore.

Sempre posta l'illiceità del battesimo, l'analisi del Lambertini prosegue con i casi in cui, invece, il battesimo sia lecito, anzi, doveroso⁶³ (bambini in pericolo di morte o esposti); e con quelli in cui, pur illecito, esso sia, infine, valido. Infine, la valutazione dei comportamenti da tenere di fronte ai casi effettivi – o alla notizia di essi –, in cui i bambini siano offerti; e dei modi, in cui si provi il battesimo. I grimaldelli che consentono di forzare il sistema e i principi appena formulati non mancano.

Quello «*De infantibus in extremo vitae periculo constitutis*»⁶⁴ rappresenta il primo dei casi in cui l'evidente presupposto della liceità del battesimo, imposto in tale circostanza, è dato dalla valutazione che sia, in questo modo, possibile offrire una salvezza immortale, che è *ratio* prevalente affiancata dalla sanzione della perdita morale, da parte dei genitori, di ogni diritto sul figlio – dalla scelta terminologica, operata dai giuristi, parrebbe trattarsi di sottrazione, dato che gli avverbi indicano con una certa evidenza che si agisce occultamente, all'insaputa del genitore⁶⁵. È, in questo modo, posto un evidente e importante discrimine, perlomeno formale, all'arbitrio del singolo. D'altro canto, vengono richiamate le considerazioni, di analogo tenore, di decreti del S. Offizio, che deprecano la carenza di nutrici ebrei, il che porta, inevitabilmente, il bambino nelle mani di quelle cristiane, realtà, questa, fortemente stigmatizzata. Agli ebrei in ogni caso di sottrazione viene rimprove-

⁶² «*Liberi arbitrii usum non habentes*». L. Ferraris, «*Hebraeus*»... cit., §§. 221-2, p. 230; N. Rodriguez, *Criminalium*... cit., II, *Ad Textum in Cap. Fin.*, Q. II, n. 1, pp. 39-40.

⁶³ Benedetto XIV, *De Baptismo*... cit., p. 190.

⁶⁴ Benedetto XIV, *De Baptismo*... cit., pp. 190-195.

⁶⁵ N. Rodriguez, *Criminalium*... cit., II, *Ad Text. In Cap. II. Mult.*, Q. II, p. 41, n. 9.

rato di aver lasciato la custodia a cristiane in spregio ai divieti. La risposta alla domanda se sia possibile battezzare senza la volontà dei genitori *fili infantis* è, quindi, negativa, con una eccezione, offerta da una peculiarissima condizione, quella che si verifica *in articulo mortis*⁶⁶. Dunque, circostanza eccezionale, comunemente accettata come deroga e che sana l'irregolarità della mancanza del consenso di genitori o tutori o della mancanza di denuncia⁶⁷. Merita di essere menzionato l'episodio – e la scelta lessicale adoperata –, ricordato dal Lambertini, in cui un padre gesuita, costretto da un musulmano a «visitare una sua bambina, che era in pericolo di morte, seppe battezzarla, senza ch'esso se ne avvedesse»⁶⁸. Lo stesso valga per i piccoli, battezzati, sia pure illecitamente, dalle nutrici, magari asserendo che erano in pericolo di vita. Un battesimo comunque valido, per cui dovranno essere educati presso cristiani e, una volta raggiunto l'*usum rationis*, dovranno essere costretti a restare cattolici. Se ormai l'età infantile è stata superata e gli ebrei, pur senza chiederlo, siano stati battezzati, essi devono essere trattieneuti e la loro volontà ricercata⁶⁹. Dal 1641 la procedura di conversione è regolata da un disposto della Congregazione del Santo Offizio. Occorre una esplicita dichiarazione dell'interessato in tale senso, oppure la denuncia, ad opera di due testimoni, labile filtro che, presto, viene a mancare: in progresso di tempo, tanto che, nel 1747, Benedetto XIV può già registrarlo nella *Postremo*, invale la prassi che considera sufficiente un solo testimone, purché la sua denuncia sia sostenuta da presunzioni e congetture⁷⁰.

Nella pratica eventi simili comportano un irrimediabile allontanamento dal nucleo familiare e dalla propria gente, approfittando della debolezza e dell'inevitabile stato di soggezione dei bambini più piccoli, della confusione di adolescenti, o del loro desiderio di uscire dalla famiglia. A volte, si riscontrano conversioni di intere famiglie, che accettano la sorte pur di non subire la separazione, senza contare che il battesimo *in articulo mortis* è teologicamente considerato valido, per cui, nel caso si ricada nella precedente religione, non è sufficiente un nuovo battesimo, ma occorre una formale abiura⁷¹. La validità teologica è chiara quando si tenga presente che può considerarsi meramente di principio l'affermazione che i bambini, minori di sette anni, possono essere battezzati solo su istanza del padre o della madre conversi, mentre si deve rispettare la volontà di quelli di età superiore, essendo capaci di dolo. Infatti, sia dal punto di vista teologico, sia da quello dottrinale, si considera che se, tuttavia, i bambini vengono battezzati anche contro la volontà dei genitori,

⁶⁶ L. Ferraris, «Hebraeus»... cit., §. 244, p. 233.

⁶⁷ Benedetto XIV, *De Baptismo*... cit., pp. 190-191.

⁶⁸ Benedetto XIV, *De Baptismo*... cit., p. 191. Nel caso di specie il battesimo non ebbe particolari virtù salvifiche, perlomeno sulla salute materiale della bam-

bina, che morì, ricorda il Lambertini, dopo qualche mese.

⁶⁹ L. Ferraris, «Hebraeus»... cit., §. 224, pp. 230-1. Da notare l'accostamento di *illicite*, *sed valide* e l'uso, significativo, di *cogo*.

⁷⁰ A. Milano, *Storia*... cit., p. 591.

⁷¹ L. Ferraris, «Hebraeus»... cit., §. 168-72, p. 224.

tale tipo di battesimo, detto 'di fatto', è comunque valido, seppure non lecito, ed essi debbono essere sottratti alla famiglia e cresciuti presso cristiani.

Altro *escamotage* che rivela la effettiva liceità dei battesimi *in articulo mortis* è quello del considerare il frangente in cui esso è stato somministrato. «Ubi nulla spes adsit» è la perifrasi che consente di ricostruire la situazione di pericolo, di richiamare la considerazione sulla drammaticità del momento, vissuto da chi impartisce il sacramento. *Escamotage* destinato a far presa, volto a rievocare uno stato fuori dall'ordinario, quello della malattia, del rischio di morte, della cura estrema delle anime dei piccoli.

Per le situazioni più dubbie, quelle nelle quali l'offerta di bambini al battesimo proviene da genitori stessi, si formula l'ipotesi che venga a mancare il consenso, precedentemente prestato. Qui si registra una completa estromissione dell'ebreo dal proprio diritto alla patria potestà e alla custodia della prole. Mentre, infatti, il bambino rimane presso cristiani, indagini vengono condotte sul diniego o meno del consenso, ricorrendo, però, non all'esame degli interessati, ma di testimoni, che, si ritiene, dovrebbero saperne di più dei genitori... A completamento la previsione che, per il caso di pericolo, è possibile addirittura impartire comunque il battesimo.

Se si considera che nella prassi il preludio a casi del genere era dato da denunce arbitrarie o a scopo di vendetta, da parte di domestici licenziati o di vicini invidiosi o invadenti; oppure da motivi di interesse, interni ai nuclei familiari, il quadro assume contorni via via più preoccupanti, mostrando le smagliature del sistema. Smagliature che si fanno abisso, se appena si valuta che il riconoscimento agli ebrei della cittadinanza, almeno per il diritto comune, doveva necessariamente comportare il corollario della patria potestà.

Il secondo dei casi riportati è «De infantibus expositis»⁷². È opinione comune, confermata dai giudizi, che sia opportuno battezzare anche i bambini abbandonati, nonostante le rimostranze dei parenti. Il tutto, facilitato dalle larghe maglie del concetto di abbandono. Gli ebrei obiettarono che a essi compete la patria potestà sui figli, il che è vero, dal momento che si tratta di un istituto considerato non di diritto divino positivo, né di diritto naturale e neppure di diritto delle genti, quanto, piuttosto, «juris (...) humani Romani». A ciò deve, inoltre, aggiungersi la conseguenza derivante dall'attribuzione, da parte dell'imperatore Antonino, della cittadinanza romana a tutti i sudditi dell'Impero romano, tra i quali sono ricompresi anche gli ebrei, e «hoc ipsis argumentum suppeditat pro patria in filios potestate». Analoghe conclusioni, seppure da premesse differenti, per Niccolò de' Tedeschi, che considera la potestà una conseguenza sia del fatto che gli ebrei abbiano contratto *justas nuptias*, sia del fatto che si trovano sotto la sovranità romana, per cui godono delle leggi imperiali. È, però, altrettanto certa conseguenza dell'abbandono o dell'esposizione dei propri figli la perdita della patria potestà⁷³.

⁷² Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., pp. 191-192.

⁷³ L. Ferraris, «Hebraeus»... cit., §. 245, pp. 232-233, dove riporta l'Epistola ad Archie-

In questa serie di ragioni che giustificano il battesimo si inseriscono, oltre la condizione di abbandono dell'*infans*, anche situazioni come la crudeltà dei genitori – e ciò, nonostante le successive proteste dei genitori e della comunità, dal momento che proprio con l'abbandono viene perduta la patria potestà, che gli ebrei hanno in quanto istituto di diritto umano romano e in quanto sono servi, ma, con S. Tommaso, «d'una certa servitù civile». Va sottolineata in ciò una delle ragioni-tematica della presenza degli ebrei, rintracciata proprio nell'ottica del testimone necessario di Agostino, espressa nel *De civitate Dei*⁷⁴. Certamente non ogni situazione in cui un bambino si ritrova solo integra il caso, «dovendosi aver per esposto quell'infante, che si ritrova in luogo pubblico, solo, e abbandonato, e senza che vi sia chi si prenda pensiero di lui»⁷⁵.

Dunque, una ulteriore ipotesi di liceità del battesimo *invitis parentibus* si fonda sulla «perpetua servitus», che caratterizzerebbe, sia dal punto di vista canonico, sia da quello del diritto comune⁷⁶, lo *status* degli ebrei. Si tratta di un *escamotage* escogitato dal Lambertini e prontamente riproposto nello schema dai giuristi. Se gli ebrei, infatti, sono servi di un padrone cristiano – il sovrano o, più genericamente, l'autorità –, questi può impartire il battesimo validamente e lecitamente, anche contro la volontà dei genitori, perché, in questo caso, prevale il dovere del padrone di battezzare i propri servi, oltre che di educarli cristianamente⁷⁷. Ecco tornare, nelle parole del Lambertini, quel concetto, che egli rinviene nelle limitazioni poste da alcuni autori, di ebrei servi dei cristiani, «ancorché non lo siano *de jure belli*» (e dunque secondo essi «non è poi conveniente che si sottilizzi nelle limitazioni») e, più oltre, il ricorso a Tommaso per specificare «non di servitù penale, contraria alla libertà, ma d'una certa servitù civile, che è di rango inferiore dell'altra, e non dà tutta quell'autorità che si dà alla prima»⁷⁸.

Molto rilevante, quindi, al di là delle possibili garanzie offerte relativamente al battesimo dei bambini, è il ruolo che gioca la figura dell'autorità, la quale pare entrare in causa come contraltare di tali garanzie, che, ad opera di essa, possono venire vanificate. Può, indifferentemente, quanto agli effetti, trattarsi di autorità o, anche, del Pontefice, caso nel quale le implicazioni teologiche risultano maggiormente rilevanti; può lo strumento, così, essere la minaccia di espulsione o la persuasione, ma la sostanza è che ragioni teologiche, perorate da una figura esemplare e potente, possono risultare prevalenti sugli scenari sopra ipotizzati, relativi all'*usum rationis* e all'istituto della patria potestà.

piscopum Tarsensem di Benedetto XIV de baptismo hebraeorum; ma anche Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., §. 9, p. 192.

⁷⁴ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., p. 194. Sul testimone necessario, A. Foa, *Ebrei...* cit., pp. 25-28.

⁷⁵ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., p. 192.

⁷⁶ Oltre quanto sopra sostenuto, sulla dif-

ferenziazione opposta tra servitù penale e civile, andrebbe posta una distinzione, quanto allo *jus commune*, per il quale i richiami sono alla *servitus camerae*.

⁷⁷ N. Rodriguez, *Criminalium...* cit., II, *Ad Text. In Cap. II. Mult.*, Q. II, p. 41, n. 9.

⁷⁸ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., pp. 193-194.

Uno dei quesiti a cui i giuristi sono chiamati a dare risposta riguarda il dubbio se chi si converte possa considerarsi liberato dalla patria potestà, a causa della condizione di infedeltà del genitore. Dubbio risolto positivamente, essendo l'*infidelitas* tra le condizioni⁷⁹ che la escludono – si deve ritenere, a causa di una sorta di indegnità originaria, che, al contrario, si perde, attraverso la rinascita del battesimo. E, in effetti, la formula, alla quale si fa ricorso per descrivere i benefici effetti del gesto è esplicita: «deleo», un chiaro riferimento all'atto del cancellare peccati, irregolarità, crimini; quasi in un crudo rimando a *contrario* alle utilità così acquisite (né, d'altra parte, bisogna dimenticare che, nell'ottica dell'autore, si tratta, pur sempre, di ex-ebrei, per cui è, forse, spiegabile una particolare asprezza del linguaggio)⁸⁰. Si cancellano addirittura le tracce dei delitti (compresi l'omicidio e le mutilazioni), dato che, in presenza del battesimo, si deve ritenere che i riferimenti a tali crimini si considerano relativi alla situazione successiva al battesimo, non certo a quella pregressa, che viene, in ogni caso, sanata. La duplice efficacia, morale e pratica, del battesimo consente di creare un uomo nuovo, incensurato, completamente pulito quanto al pregresso; e, nel contempo, di sanare qualsiasi irregolarità. Il ragionamento alla base è che l'irregolarità, connessa ai delitti, nel momento in cui essi sono sanati dal battesimo, risulta anch'essa sanata, seppure indirettamente. Sulla base di queste premesse, tanto più deve potersi cancellare la patria potestà.

Seguono le «Declarationes circa casus praemissos», cioè le situazioni non riconducibili agli schemi usuali e alla casistica consueta⁸¹. La prima⁸² richiama la situazione legale della tutela, che si sovrappone, fino a sostituirla (oltre che averla, come premessa), alla potestà dei parenti, la mancanza dei quali ne fa scattare la necessità. Per il caso, quindi, che gli *infantes* siano stati affidati alla tutela di un ebreo, a questa occorre far capo per ottenerne l'assenso a un battesimo, che, altrimenti, «licite (...) nullo modo» potrebbe essere impartito, «cum omnis parentum potestas ad tutores pervenerit». Affermazione, questa, che è importante trovare ribadita, soprattutto col consistente richiamo alla dottrina, che la accompagna.

Una seconda⁸³ ipotesi viene isolata attraverso un netto discrimine posto tra le figure dei genitori, quanto alla potestà, in una definizione separatoria. È necessario, perciò, attendere l'ordine del padre di battezzare il figlio, nonostante il dissenso della madre, «cum filius non sub Matris, sed sub Patris potestate sit habendus». Una posizione, quella della madre, che viene a rovesciarsi completamente nel terzo caso preso in esame. Diviene, infatti, preva-

⁷⁹ Le altre specificamente indicate sono: sacerdozio, cardinalato, monacato, matrimonio; alle quali devono aggiungersene altre, tra le quali l'infedeltà. N. Rodríguez, *Criminalium...* cit., II, Q. I, p. 25, n. 3.

⁸⁰ Si noti il riferimento negativo a «peccata, irregularitatem, & alias crimina animam foedantia». N. Rodríguez, *Criminalium...*

cit., II, Q. I, pp. 25-6, n. 3.

⁸¹ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., pp. 195 e sgg.; L. Ferraris, «Hebraeus»... cit., §. 246, pp. 233-34.

⁸² Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., p. 195.

⁸³ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., p. 196.

lente la sua volontà e considerato in subordine il dissenso paterno, quando, pur non potendo essa accampare diritti sui figli, decida di farsi cristiana e di fare offerta della prole al battesimo. In particolare, per parte della dottrina rilevarebbe non più tanto la tradizionale figura della patria potestà, così come è conosciuta nel diritto civile, quanto, piuttosto, un problema di *favor fidei*. Ancora una volta, nelle questioni di fede, si opererebbe uno slittamento dal piano della legalità a quello della morale: la *ratio juris communis* si troverebbe, in questo modo, a cedere il passo di fronte a problematiche di tipo differente, di impostazione più morale, teologica, che prettamente giuridica. Ciò che, tra l'altro, è esplicitamente affermato: «nulla habenda est ratio patriae potestatis, quam leges, & jura Romana sanxerunt», a porre un netto allontanamento dalle norme romane, che, altrimenti, non attribuirebbero a una madre la patria potestà sui figli⁸⁴. D'altra parte, se la madre è qualificata dal duplice attributo di essere una conversa e di voler battezzare i figli, essa gode, nell'opinione del Lambertini, di qualche prerogativa in più, che va a giustificare lo slittamento.

Il quarto⁸⁵ caso, che torna a ricollocare la figura della donna in posizione subordinata, si rivolge alla definizione di «volontà dei parenti». Posto che questa è da ritenersi necessaria per procedere al battesimo degli *infantes*, tutto sta a renderla sufficientemente ampia da ricomprendervi la figura dell'avo paterno (converso). Ne consegue che il battesimo, da questo impartito al piccolo, orfano di padre, è valido, nonostante il rifiuto della madre e nonostante il dissenso di parte della dottrina, per la quale dovrebbe considerarsi prevalente la volontà materna.

Altro caso, che coinvolge anche la figura dell'offerta, quello «De Patre Hebraeo, qui se Religionem Catholicam amplecti velle praedicet, ac se filiosque baptizandos offerat, postea vero sui se consilii poeniteat, abnuatque filium baptizari», l'ennesimo riferimento, da parte del Lambertini, a casi pratici, accomunati da un ripensamento paterno riguardo al battesimo⁸⁶, che presentano anche una conclusione analoga. L'interesse si incentra su di un nucleo familiare, in cui la figura dominante, quanto alle decisioni, è quella paterna, alla quale è imputata la volontarietà dell'atteggiamento dal quale vengono fatte derivare le conseguenze, che travolgono moglie e figli. Da rilevare il diverso grado di attenzione anche nel successivo atteggiamento verso il genitore, ritenuto responsabile delle circostanze: a lui, che non deve essere costretto, è riservato un trattamento differente da quello che colpisce il resto della famiglia; non gli viene, infatti, imposto alcunché, ma, colpevole di aver receduto dal proposito, si procede nei suoi confronti *prout de jure*. Diverso

⁸⁴ «Ubi de communi fidei bono agitur, nulla habenda est ratio patriae potestatis, quam leges, & jura Romana sanxerunt.» Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., p. 196.

⁸⁵ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., pp. 196-197.

⁸⁶ L'uno avvenuto a Mantova, l'altro a Torino, quest'ultimo riportato in G. Sessa, *Tractatus...* cit., cap. 51. n. 98. Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., pp. 197-198.

grado di reazione quello che tocca alla moglie, allontanata da marito e figli al fine di esplorarne la volontà. Usuale la sorte dei figli, i piccoli battezzati, i grandi posti presso i Catecumeni o presso famiglie o persone, sempre al fine di esplorarne la volontà. Interessante questa sorta di graduazione a soggetto, che sancisce una vera e propria dispersione della famiglia originaria. Una ulteriore peculiarità risiede nell'intervento dall'alto, che mobilita la Congregazione del Santo Offizio per una famigliola. Si tratta di questioni che vengono interpretate come un problema di oltraggio all'Inquisizione e alla Chiesa, impudenza, questa, che non può essere consentita.

Secondo quanto detto, per il *favor religionis*, uno dei genitori, senza l'accordo dell'altro, o, addirittura, l'avo paterno, contrari entrambi i genitori, può compiere l'offerta. Il caso del padre convertito è coperto dalla patria potestà, la quale, a sua volta, decade per il caso che convertita sia la madre. In questa circostanza viene in rilievo il *favor fidei*⁸⁷. L'avo paterno invece ricade «sub appellatione parentum», quindi se convertito (condizione, questa, imprescindibile), la sua offerta prevarica anche la volontà della madre ebrea che abbia perduto il marito e, secondo alcuni, anche quella del padre, dissenziente, vivo e in accordo con la moglie: ciò sia sulla scorta del favore della religione, che resta comunque «predominante», sia di un testo che considera prevalente «il giudizio dell'avo a quello del padre, quando l'avo è libero, e il padre è servo»⁸⁸. Viene quindi riportata l'esemplare soluzione, datata 24 settembre 1699, per il caso, a Mantova, di un padre, che, intendendo convertirsi e offrire i figli, ebbe la ventura di cambiare opinione. Due bambini, di tre e cinque anni, furono battezzati. Un terzo, di otto anni, e la figlia, di dodici, posti ai Catecumeni o presso persone pie, e ivi esplorati. La moglie, infine, esplorata in luogo separato. Quanto al padre, si concludeva, «non esse cogendum, sed contra eum posse procedi, prout de iure»⁸⁹. Certo che sfugge il senso di quel *non esse cogendum*, quando una coazione fortissima, a meno che egli non volesse liberarsi di tutta la famiglia, consisteva certo nel vedersi sottratti moglie e figli.

Analogo caso a Torino, riportato anche dal Sessa⁹⁰. Dunque, gli *infantes* ebrei, offerti dai genitori, che in precedenza avevano affermato di volersi fare cristiani, devono essere battezzati anche se i genitori abbiano abbandonato il loro proposito. Costrizione, questa, che non tocca i ragazzi, ai quali è riservato il particolare trattamento di essere tenuti per un periodo lontani dalle famiglie, finché non siano istruiti, dopodiché possono prendere una decisione. Una delle ragioni che presiede al divieto di battesimo, e che vieta di strappare i piccoli ai genitori, sta nell'annullamento, che, così, si verificherebbe, del popolo ebraico, il che impedirebbe l'avverarsi della profezia *reliquae Israël salvae fierent*. Altro motivo, analogo

⁸⁷ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., p. 196.

⁸⁸ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., pp. 196-197. Il Lambertini ricorda la controversia tra il dotto Martino Azpilcueta Navarro, che sosteneva il diritto al dissenso della madre, e monsignor Rutilio

Benzoni, sostenuto dal pontefice Gregorio XIII, a favore dell'avo.

⁸⁹ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., p. 198.

⁹⁰ G. Sessa, *Tractatus...* cap. LI, §. 98.

a quello che presiede, nelle prediche forzate, alla possibilità di costringere all'ascolto, ma non alla conversione, è che alla fede non si può essere costretti; e che la conversione, nonostante origini da un rapimento o dalla minaccia di un'espulsione, deve maturare spontaneamente. Si registra, così, una scissione tra la possibilità – consentita – di applicare una violenza o una coazione, al fine di indurre indirettamente un libero convincimento morale; e, d'altra parte, la impossibilità di costringere direttamente la volontà. Una volontà che deve presentare determinate caratteristiche, in particolare, essere propria, oppure essere desumibile dall'interpretazione altrui, come accade nel caso del battesimo dei bambini cristiani⁹¹. In generale, la conseguenza del battesimo validamente impartito agli ebrei *infantes*, pur contro la volontà dei genitori, è che essi non possono più essere loro restituiti, né può valere, in contrario, alcun impegno a tornare da cristiani, una volta adulti.

Altro caso, «De Infidelibus, qui Baptismum recipiunt ob bonum aliquod temporale»⁹², rappresenta uno stereotipo abbastanza comune, che palesa anche l'ansia tipica che la conversione non sia esattamente spontanea, oltre che mirata, nel caso degli ebrei, a un qualche vantaggio. A ciò si aggiunge l'ulteriore e usuale immagine dell'atto immancabilmente fatto *in contemptum fidei*, che ricorre a un campionario vieto e scontato di luoghi comuni: mai gli ebrei accetterebbero la conversione per emendarsi da una colpa originale, ma solo per ragioni superstiziose; atteggiamento, da parte di quelli che dovrebbero offrire i piccoli al battesimo, che non vanifica l'efficacia del gesto, dato che conta la disposizione di chi somministra il sacramento. Si registra, però, un curioso e decisamente tempestivo ampliamento della casistica fino all'ipotesi della celebrazione di una falsa cerimonia, «*adhibita baptismi materia sine debita forma*», pur di non intaccare l'essenza dell'atto; ipotesi bocciata proprio per la serietà del caso, «*quia Baptismus est janua Sacramentorum, ac protestatio fidei, nec ullo modo fingi potest*».

In altro caso «*Non est conferendum baptismum ubi adsit periculum perversionis*». Al principio del XVIII secolo per decreto si rende illecito impartire il battesimo ai figli degli infedeli che rimarranno sotto la loro potestà, ma si prevede l'eccezione, che riguarda il caso dei bambini gravemente malati moribondi⁹³. Questa sorta di incapacità al battesimo, sancita attraverso il ricorso al concetto di illiceità, subisce una battuta di arresto di fronte all'ipotesi dell'imminente pericolo di vita. Un problema di credibilità che si pone di fronte a una questione di salvezza, perché, se pure l'ebreo non concepisce il senso profondo del gesto, stanno al ministro l'analisi della situazione critica e l'intervento. Al di fuori del pericolo di vita non si può dare una regola generale; occorre ricorrere alla valutazione delle circostanze e della probabilità di una educazione cristiana.

⁹¹ N. Rodriguez, *Criminalium...* cit., II, *Ad Textum in Cap. Fin.*, Q. II, nn. 2-4, p. 40.

⁹² Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., pp. 198-199.

⁹³ «*In Congregatione Sancti Officii habita die 3. Maii 1703. decretum fuit...*» Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., pp. 200-201.

Diverse scappatoie, anche giuridiche, consentono di estendere l'influenza della Chiesa a casistiche, che ne resterebbero altrimenti indenni. Un'ipotesi è che, nel caso di figli di eretici od apostati (ma la situazione, riportata a titolo di esempio, è, nel contesto, strumentale al discorso sugli ebrei), non si può certo affermare una completa estraneità dei genitori alla Chiesa e, di conseguenza, un battesimo loro impartito non può completamente dirsi contro la volontà dei genitori, dal momento che essi di questa fanno ancora parte. Essi vengono in esame quali cristiani ancora sottoposti alla giurisdizione spirituale ecclesiastica, una condizione che, più che rilevare di per sé, si pone quale indice di un determinato tipo di atteggiamento, in cui una certa benevolenza si unisce alla più intransigente necessità di salvezza, applicata ampiamente anche al di fuori del dovuto – o del lecito⁹⁴. Tanto più non dovrebbe stupire l'atteggiamento di interesse – ingerenza – nei confronti degli ebrei, che vengono considerati al di fuori della Chiesa. Viene poi in evidenza la possibilità di operare una forzatura, che può agire su vari fronti, con lo scopo di ottenere la conversione: di fatto, sebbene le intenzioni dichiarate siano relative alla salvezza di innocenti, il problema è – e resta – sul piano conversionistico. Come già il metodo della reclusione nel ghetto, delle conversioni forzate e delle prediche coatte, i battesimi *invitis parentibus*, le offerte, le denunce rispondono alla logica del *compelle intrare* agostiniano – unici tra questi mezzi che, ancora nel tardo Settecento, continuano a costituire una effettiva minaccia; mentre gli altri sono relegati a manifestazioni parossistiche, meno probabili, seppure non impossibili⁹⁵. La Chiesa rivendica un doppio livello di giurisdizione, in

⁹⁴ «Ingenuè dicendum posse istos Baptizari absque voluntate suorum parentum: quia cum isti parentes, & si haeretici sint Baptizati, & sic ex gremio, aut intra gremium Ecclesiae, sicut sint coeteri Christiani hoc est subjecti jurisdictioni Ecclesiae spirituali, sequitur quod sicut coeteri infantes Christianorum debent Baptizari (...). Tum quia Ecclesia potest ipsomet parentes compellere ut veram profiteantur ac servant fidem, & ex hoc compellere, ut offerant suos filios ad Baptismum: deinde, quia Ecclesia habet directè potestatem super ipsos infantes, qui nascuntur ex parentibus Baptizatis, atque ideo sibi subditis». N. Rodriguez, *Criminalium...* cit., II, *Ad Text. In Cap. II. Mult.*, Q. II, p. 41, nn. 10-1.

⁹⁵ Si consideri, ad esempio, il ricorrere, ancora sullo scorcio del XVIII secolo, di tumulti e moti, nel corso dei quali si tenta di costringere gli ebrei alla conversione, sotto la minaccia di violenze o dell'espulsione. Su ciò si vedano F. M. Gianni,

«Memoria sul tumulto», in Id., *Scritti di pubblica economia storico-economica e storico-politici*, Firenze, 1847-1848, I, p. 261; Id., «Lettere del Ministro Gianni all'Imperatore Leopold», in L. Pignotti, *Ricordi sulle contese commerciali in Toscana*, Arezzo, 1896, pp. 22-29; R. G. Salvadori, *Gli ebrei toscani...* cit.; Id., *Breve storia...* cit.; Id., *La Comunità...* cit.; G. Assereto, *«Viva Maria» nella Repubblica ligure*, in «Le insorgenze popolari nell'Italia rivoluzionaria e napoleonica», numero monografico di «Studi storici», 2, aprile - giugno 1998, a. 39, Dedalo, pp. 449-71; F. della Peruta, «Gli ebrei nel Risorgimento fra interdizione ed emancipazione», in C. Vivanti (a cura di), *Gli ebrei in Italia...* cit., II, pp. 1133-1167; C. Capra, V. Castronovo, G. Ricuperati, *La stampa in Italia dal '500 all'800*, Torino, Biblioteca Universale Laterza, 1986, pp. 584 sulla «Gazzetta aretina», quattordici uscite irregolari tra il maggio e il settembre 1799 come organo di propaganda ideologica di un Viva Maria.

entrambi i casi indiretta e mediata, sui genitori e, per il loro tramite, sui figli. Su questi ultimi, al di là della formale enunciazione di una potestà diretta⁹⁶, resta, in realtà, solo il tramite – labile – della (aspettativa quanto alla) posizione dei genitori, oltre all'immancabile, e, nondimeno, incrollabile, speranza della salvezza delle loro anime.

Ecco che nel battesimo imposto per superstizione, caso del quale il Lamberini pare preoccuparsi parecchio, si deve «in questo proposito considerare non l'intenzione di chi offre il battezzando, ma di chi dà il Battesimo»⁹⁷, ponendo nel contempo attenzione al pericolo di perversione, che corrono i bambini battezzati qualora tornino a vivere coi genitori⁹⁸, così come accade nel caso dei «barbari»⁹⁹.

Non è, comunque, piana la trasposizione, così operata, dai livelli dell'eresia e dell'apostasia (che solitamente vengono considerate estranee agli ebrei), a questi ultimi, che sono storicamente, teologicamente e giuridicamente *extra nos*. In effetti, tale estensione si fa complicata nel momento in cui comincia a notarsi, a livello giuridico, il detrimento che battesimi di questo genere arrecano alla religione. A livello terminologico, lo scarto, che è dato di registrare, nell'ambito del medesimo contesto, è rilevante, evidente soprattutto nella sostituzione delle espressioni di dovere, con quelle di possibilità, soprattutto di eventualità casuale. Difficile non notare l'aperto richiamo alla liceità, sotto la quale soltanto può impartirsi un battesimo, e al di là della quale resta sempre il rischio di un allontanamento o, peggio, di un inganno o di una mistificazione. Si teme che un ebreo, battezzato da bambino, una volta cresciuto, si allontani dalla fede impostagli, cosa che, certamente, non va a vantaggio della religione cristiana. Soprattutto, aleggia, forte, il dubbio di offrire un'occasione a chi non sarà in grado di percepirne il valore, anzi, la sprecherà. Ed, ecco, completato il percorso usuale, ritornare lo stereotipo¹⁰⁰, con il timore, apertamente dichiarato, dell'inutilità di tanta attenzione, a fare da contraltare a tali, inaspettate, aperture¹⁰¹.

Resta il problema di dover giustificare una imposizione che esplica la sua efficacia al di fuori del proprio ambito religioso (quello cristiano). Da questo

⁹⁶ «Quia Ecclesia habet directè potestatem super ipsos infantes, qui nascuntur ex parentibus Baptizatis»; N. Rodriguez, *Criminalium...* cit., II, *Ad Text. In Cap. II. Mult.*, Q. II, p. 41, n. 11.

⁹⁷ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., pp. 198-199.

⁹⁸ L'espressione è «ad essi si riconsegnano, e ritornano nelle loro mani, e sotto la loro educazione.» Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., pp. 200-201.

⁹⁹ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., p. 201, dove si narra come il vescovo del Quebec si lamentasse che i barbari battezzati non solo non esercitassero alcun atto di religione, non solo gli portassero i figli appena nati perché fossero battezzati,

ma questi, una volta adulti, vivevano fuori dalla religione, secondo il cattivo esempio fornito dai genitori.

¹⁰⁰ Si noti il ricorso a «conculcent» e «contumeliis», termini usualmente presenti nei contesti in cui si tratta degli atti, compiuti dagli ebrei, in spregio alla fede; N. Rodriguez, *Criminalium...* cit., II, *Ad Text. In Cap. II. Mult.*, Q. II, p. 42, n. 12.

¹⁰¹ La differente impostazione tra il «si fortè contingat» in N. Rodriguez, *Criminalium...* cit., II, *Ad Text. In Cap. II. Mult.*, Q. II, p. 42, n. 12 e le espressioni relative ai nn. 10-11 della medesima fonte, che apre alle differenti considerazioni, quanto ad eretici e apostati, e pagani, può essere agevolmente notata. Non solo, ma tale evidenza risalta

punto di vista, il battesimo dei bambini *invitis parentibus* non dovrebbe farsi proprio per ragioni teologiche, dal momento che se il bambino rischiasse di morire prima di aver raggiunto l'età dell'*usum rationis*, la sua anima, in un'ottica religiosa, verrebbe comunque salvata, essendo la sua condizione equiparata all'ignoranza invincibile, dunque scusabile. La necessità teologica, secondo tale impostazione, viene meno, anzi, non sussiste, anche per la considerazione di comodo che, una volta adulti, invece di preoccuparsi di raggiungere la vera fede attraverso il battesimo e una retta condotta morale, gli ebrei si riterrebbero comunque al sicuro, per aver già ricevuto il battesimo¹⁰². Si tratta, sul piano dottrinale, di vere e proprie limitazioni fondate sull'osservazione che il Pontefice non ha l'autorità di istituire o di mutare, quanto alla sostanza, i sacramenti, né, tantomeno, il battesimo; mentre ciò non è possibile per chi sia al di fuori della Chiesa, dato che non ha ricevuto il battesimo¹⁰³.

E risalta anche, in tutta la sua evidenza, la discordanza delle opinioni, tra le quali il dato certo è che la sudditanza politica degli infedeli rimane, comunque, il presupposto dal quale l'analisi muove e sul quale si fonda il legame con i sovrani, che consente a questi ultimi, in osservanza di leggi non temporali, ma divine, di operare una coazione sui sudditi¹⁰⁴, rivelando un'ottica nuova, meno aliena da una figura sei-settecentesca, più recente nell'impostazione, quella per cui il regnante è autorizzato a portare il suo consiglio, e, quindi, a intervenire, nella direzione spirituale, ma, soprattutto – ed è quanto emerge dalla sostanza del discorso –, morale dei suoi sottoposti. Questa è la ragione per la quale rileva ed emerge con tanta evidenza il rapporto sovrano-suddito, nel quale al primo tocca una funzione di educazione, guida, consiglio, in una visione decisamente paternalistica, che gli impone di

anche dal prosieguo del punto 12 (*ibidem*), che, certamente, non propone più un contesto di necessaria doverosità, ma schiude al possibilismo, mostrando, finalmente, una sia pur minima considerazione per la posizione dei genitori. Sono frasi significative, queste, quasi a imprimere un indizio di apertura, con un inaspettato accenno all'umanità della condizione dell'infedele, seppure, in fine, chiudono con un ritorno alla considerazione per lo *status* di *minoritas* dell'ebreo.

¹⁰² N. Rodriguez, *Criminalium...* cit., II, *Ad Text. In Cap. II. Mult.*, Q. II, p. 42, n. 13.

¹⁰³ Si noti la contrapposizione: «non habet auctoritatem instituendi Sacramenta, vel quoad substantiam mutandi (...); dicunt tamen esse in Pontifice auctoritatem statuendi, vel mutandi, quae, salva Sacramentorum substantia, & suscipientium utilitati, & ipsorummet Sacramentorum

venerationi pro rerum, temporum, & locorum verietate magis expedire judicaverint, (...) & ob id posse praecipere, ut infantes haereticorum, & Apostatarum Baptizentur invitis parentibus ex jam adductis: sed non sic facile si parentes essent Judaei infideles, atque pagani, nam isti nondum intraverint per Sacramentum Baptismi Ecclesiae januam, sicut parentes haeretici, & Apostatae». N. Rodriguez, *Criminalium...* cit., II, *Ad Text. In Cap. II. Mult.*, Q. II, p. 42, n. 14.

¹⁰⁴ «Principes Christianos tamquam Dei ministros posse cogere subditos ad legum divinarum observationem, & proinde compellere etiam infideles ut prolibus suis Baptismum procurent, & si negligant posse eos punire abstractione prolium». N. Rodriguez, *Criminalium...* cit., II, *Ad Text. In Cap. II. Mult.*, Q. II, p. 42, n. 15.

intervenire a coprire, tutelare, le carenze dei suoi governati. E non è un caso se i giuristi ricorrono ai termini – e non certamente in forma di metafora – dell'educazione, dell'istruzione, attività nelle quali, quando il cattivo genitore latita o erra, ben può intervenire il buon sovrano che, paternalisticamente, si sostituisce alle carenze del suddito. Il tutto, in un duplice rapporto genitore-figlio, innanzitutto, quanto a quello, effettivo, del suddito col proprio figlio, e, inoltre, quanto a quello del sovrano col proprio sottoposto; rapporto che, qui, viene in rilievo non a caso e nel quale un aspetto è metafora dell'altro. Da un ulteriore punto di vista, si assiste a una sostituzione di patria potestà (di livello superiore) a un'altra (di livello inferiore), nella prima delle quali è evidente una funzione direttiva e di indirizzo, che nella seconda colpevolmente (evidentemente) manca. Ciò consente, comunque, al giurista, di additare e giudicare negativamente la dimenticanza, da parte del genitore, di indirizzare, costringere il figlio al battesimo, punendola con la sottrazione della prole; non soltanto a livello morale – per cui, in sostanza, il figlio viene battezzato – , ma anche sul piano fisico – il che giustifica l'effettiva sottrazione del bambino al genitore –. Ciò che, oltretutto, porta a quella iperbole per cui il mancato battesimo è equiparato alla volontà, da parte del genitore, di uccidere il figlio, caso, questo, in cui, certamente, è lecito al buon sovrano intervenire – egli acconsentirà a che il fanciullo venga sottratto a quella empia patria potestà, il cui abuso spetta a lui correggere ed emendare.

Dal punto di vista della gravità, il giurista si trova a poter contrapporre la situazione negativa del mancato avvicinamento alla fede – che egli arriva a equiparare, nei termini, alla morte ⁻¹⁰⁵, alla sistemazione, che, al contrario, l'autorità del sovrano offre. Anzi, egli può fare leva su una duplicità della morte, quella originaria, derivante dalla iniziale carenza del battesimo; e quella ulteriormente impartita, in età adulta, attraverso la pratica dell'infedeltà. Il risultato sta nella possibilità di reindirizzare con una certa insistenza verso il battesimo, aprendo a una funzione sociale e teologica del giurista, oltre che del principe, che, al pari di un padre mite, interviene a correggere le mancanze dei sudditi.

Questo aspetto, se non rappresenta una novità, quanto alla funzione del sovrano, può divenirlo, se si considera l'allineamento della posizione del giurista, con riguardo agli ebrei. Dal pieno al tardo diritto comune essa sembra affiancarsi *in toto*, appiattendovisi, alle esigenze politiche e teologiche, che, di volta in volta, si manifestano, cosa evidente anche nel passaggio dalle parole del Lambertini alle successive fonti ed elaborazioni. Se ciò resta in parte vero, è dato, però, registrare un atteggiamento, per cui, accanto a irrigidimenti storici, quali, ad esempio, quelli sulla fede, sulla qualificazione terminologica

¹⁰⁵ È molto forte l'espressione «in morte originaria perseverare, & eos iterum morte infidelitatis occidi, si adulti fiant», riferita alla noncuranza dei genitori ebrei nel non

imporre il battesimo. N. Rodriguez, *Criminalium...* cit., II, *Ad Text. In Cap. II. Mult.*, Q. II, p. 42, n. 15.

usualmente spregiativa degli ebrei, si possono notare segnali positivi, soprattutto nel campo (non irrilevante) dei battesimi forzati. Certo, permangono delle rigidità e, quando il giurista sembra mostrare maggiore apertura, è possibile che ciò avvenga perché egli rispecchia determinati orientamenti, già in atto. In ogni caso alcuni riconoscimenti, come quello, che emerge a sprazzi, della patria potestà o, anche, come quello della effettiva utilità del battesimo, come beneficio, da conquistarsi e non da elargirsi (*recte*: imporsi), ricoprono una qualche importanza, perlomeno quanto alle conseguenze, che, anche indirettamente, importano. È vero che essi, più che gridati a gran voce, trapelano; ma, tra le righe, seppure spesso soffocati dal contesto, restano come segnali non tanto di una evoluzione, quanto del riconoscimento di effettivi bisogni, riportati anche dal giurista.

Da un punto di vista giuridico, si riscontra la necessità di giustificare alcuni modi di indurre il battesimo. Ciò è evidente nella contrapposizione, accanto ai metodi coattivi, di quelli persuasivi, giudicati di maggiore efficacia e di minore incomodo per la Chiesa, che pare avvertire la necessità di dimostrare che non è tra le sue abitudini quella di usare violenza, neppure attraverso le autorità secolari. Resta, d'altra parte e nonostante il richiamo alla potestà, la liceità, riconosciuta a queste ultime, di sottrarre la prole agli infedeli, sotto la giustificazione dell'atrocità dei crimini contro la legge naturale, ripudiata quando scomoda, tirata in ballo quando utile e non in contrasto con la norma religiosa¹⁰⁶, o contro le buone norme del principe; un potere che, d'altro canto, richiede di essere gestito con una certa circospezione, soprattutto a causa dei rischi che, si teme, siffatti genitori lascerebbero correre ai figli.

La patria potestà, dunque, si scontra con la condizione servile ascritta ai genitori ebrei, in questo caso intrecciandosi con le problematiche relative alla frequentazione reciproca, ai rapporti tra ebrei al servizio dei cristiani e viceversa¹⁰⁷. Si parte da una ipotesi diversa, quella relativa ai figli degli schiavi infedeli, per i quali la possibilità del battesimo è dubbia. A differenza dei figli dei servi, essi non possono lecitamente essere battezzati dai padroni, né su loro licenza, poiché non è derogabile il diritto civile, che, solo, fonda e regola la potestà sui servi. Quanto ai servi, secondo alcuni giuristi è perfettamente lecito separare i genitori dai figli vendendoli o in altri modi (avvalendosi di un proprio diritto), quando ricorra il «periculum subversionis». È, questa, motivazione del tutto analoga a quelle correntemente inerenti al contatto con i cristiani, stavolta, però, rovesciate nell'uso: non si tratta più di porre barriere tra

¹⁰⁶ M. Caffiero, *Battesimi...* cit., in particolare le pp. 137-143 sull'analogia tra ebrei e schiavi, sulla «disinvolta manipolazione della giurisprudenza», sulla «oscillazione continua tra diritto naturale, diritto civile e diritto e leggi ebraici, a seconda dell'interesse da perseguire»; ma si vedano

anche pp. 147, 176-177, 183, 185, 187.

¹⁰⁷ Sulle quali si vedano L. Luzi, *Lo specchio rovesciato. Ebrei nel diritto comune (XII-XVIII sec.)*, tesi di laurea, Università degli studi di Macerata, 1995, pp. 303 e sgg.; Id., *Status civitatis...* cit., pp. 217 e sgg.

religioni o gruppi sociali o di risolvere problemi relativi alla coesistenza o alle dinamiche tra di essi, l'uno esterno all'altro (e con un senso del confine ben delineato); ciò che, invece, qui si va a realizzare è una separazione, imposta dall'esterno, ma con riflessi all'interno di una comunità, o, peggio, fin all'interno del nucleo familiare. È molto interessante poter riscontrare il ricorso a un concetto, come quello del «*periculum subversionis*», usualmente impiegato sul campo delle tematiche esterne, trasposto da queste al livello dei rapporti interpersonali e, ciò che più conta, familiari. Altra sostanziale peculiarità è che, proprio nel caso dei genitori servi, la liceità sia della separazione dai figli, sia della loro vendita, sia del battesimo *invitis parentibus* non è più messa in discussione, neppure quanto alle modalità violente, giustificata dal fine, considerato *honestum*, della salvezza dei fanciulli e, comunque, rientrante nel pieno diritto del padrone¹⁰⁸.

Ulteriore caso quello dei fanciulli infedeli catturati in guerra, che possono essere separati dai genitori e battezzati contro la loro volontà. E, d'altra parte, vale ricordare come la servitù penale caratterizzasse lo *status* dei nemici catturati in guerra¹⁰⁹.

Al di là di tutte le ipotesi presentate, va notato che permane il riconoscimento, in capo ai genitori infedeli, della patria potestà; riconoscimento che, ovviamente, va contemperato con le ineliminabili necessità teologiche, che finiscono sempre con l'attendere alla funzione di giustificare ogni negazione sostanziale. Il fatto che i figli vengono separati dai genitori legittima il battesimo contro la loro volontà, con ciò rilevando la situazione di fatto, in sé, dell'assenza; d'altra parte, il fatto stesso della permanenza della presenza dei genitori accanto ai figli fino all'età adulta esclude di per sé la possibilità del battesimo, almeno per alcuni giuristi. La patria potestà rileva secondo questo orientamento, *ex se*, nel senso di poter riconoscere, al di là dello stato servile dei parenti, l'influenza che questo tipo di vicinanza sortisce, dunque, come situazione di fatto e, contemporaneamente, fondata sulla natura, ma, per ciò stesso, non eliminabile. Il suo contenuto, pur al di là dello stato di servitù dei genitori, riconosce loro la potestà di ricercare il bene per la prole, non solo nelle cose umane, ma (difficile per un infedele) anche in quelle divine. Essa spetta naturalmente ai genitori, che non ne possono essere privati e dura, insieme al requisito della permanenza, fino a che i figli non raggiungano l'*usum rationis*: i giuristi almeno a ciò devono piegarsi, riconoscendola, tanto che si pone anche a loro il problema di aggirarla, ricorrendo alle necessità teologiche¹¹⁰.

¹⁰⁸ «Cum in hac re utantur jure dominii, ordinenteque in honestum finem»; N. Rodriguez, *Criminalium...* cit., II, *Ad Text. In Cap. II. Mult.*, Q. II, p. 43, n. 18.

¹⁰⁹ M. Caffiero, *Battesimi...* cit., pp. 82-83, 131, ma anche *infra* nel *De Baptismo...* di Benedetto XIV.

¹¹⁰ «Quia licet parentes sint servi: quamdiu tamen filii manent cum illis, non possint privari potestate, quam erga filios habent, cum in ipsa natura fundamentum habeat»; N. Rodriguez, *Criminalium...* cit., II, *Ad Text. In Cap. II. Mult.*, Q. II, p. 43, nn. 19-20.

Resta, poi, il principio, valido in ogni caso, «in Casibus illicitis collatum Baptismum validum esse», ribadito dal Lambertini a chiusura della sua vasta panoramica di una casistica ampia e dettagliata, di lunga durata. In fondo, il Lambertini, può, col teologo scotista Frassen, sostenere, a differenza del Durand, per il quale non vi è volontà nel battesimo dei fanciulli quando non vi è nei genitori o negli offerenti, che «vi è sempre la volontà della Chiesa»¹¹¹ e ricordare come la risposta provenga addirittura dall'autorità di Agostino¹¹². A titolo esemplificativo, il caso, sul quale la *risoluzione* della Congregazione del S. Ufficio del 30 marzo 1638, del battesimo, contro la volontà dei genitori, da parte della cristiana Faustina, di una bambina di circa tre anni. Atto ritenuto comunque vero e valido, «concurrente materia, forma & intentione», essendo sufficiente per la validità un unico testimone, uomo o donna, di cui si possa provare la fede¹¹³. E altre risoluzioni, analoghe: del 3 marzo 1633, del 23 dicembre 1698, dell'8 marzo 1708¹¹⁴. Siamo di fronte al caso di un battesimo *de facto*, impartito nonostante la contraria volontà dei genitori, ma ormai avvenuto, quindi valido, efficace. Indicative di un tentativo di approntare, almeno formalmente, una tutela sono le conseguenze per chi vi è, in qualche modo, coinvolto o si trova ad assistervi: la bambina viene, secondo una pratica usuale, sottratta alla famiglia, che non sarebbe in grado di garantirle un'educazione cattolica; mentre la donna che l'ha battezzata viene ammonita «acriter, ut in posterum caveat a similibus»; al popolo viene, invece, notificata l'illiceità di tali atti, «quia licet finis sit bonus, media non sunt licita».

Il battesimo degli adulti

Altro argomento, trattato dalla Costituzione, è il battesimo degli «adulti, cioè che hanno l'uso della ragione»¹¹⁵. Viene, qui, per la verità, a cadere l'ennesimo e ultimo limite, seppure formale, di sicurezza, che il battesimo di *infantes* consentiva, attraverso il richiamo al mancato consenso dei genitori, oppure attraverso al ricorso alla necessaria presenza di testimoni. In primo luogo, infatti, si stabilisce che il bambino che abbia compiuto i sette anni viene considerato adulto.

È estremamente interessante la forma a cui il testo del Lambertini ricorre, nel definire «insussistenti antichi decreti» quelli ai quali «peraltro buoni giuristi» si appoggiano per indicare l'età adulta ai dodici anni; mentre segue adeguata aggettivazione e robusta elencazione di *auctoritates* per perorare la

¹¹¹ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., p. 204.

¹¹² Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., p. 205.

¹¹³ «Baptismum probari unico teste». L. Ferraris, «Hebraeus»... cit., §. 250, pp. 236-37, ove seguono interessanti osservazioni sulle caratteristiche dei testimoni. Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., pp. 203-206.

¹¹⁴ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., pp. 205-6.

¹¹⁵ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., Secunda Pars, pp. 209 e sgg. Indicato come *De baptismo Judaeorum adultorum/ Del battesimo dei giudei adulti* nell'intitolazione a margine.

causa dell'uso di ragione «compiuto il settimo anno»¹¹⁶ e non si manca di invitare, con il richiamo alla forma «regulariter censeri completo septennio», il superiore ecclesiastico a controllare bene che il bambino, anche prima del compimento del settimo anno, sia dotato di sufficiente maturità, nel qual caso, va battezzato¹¹⁷.

Quanto alla possibilità di battezzare il bambino, infatti

certissima regula est, (...) quod si citra illam aetatem certo constat, puerum fidei Catechismis instructum satis intelligere, quidnam sit baptizari, & quemadmodum sit professio Christianae legis, baptizandum est, quoniam aetas ad contrahendum matrimonium lege humana statuitur; lex autem divina baptismi neitiquam ab humana dependet¹¹⁸.

In secondo luogo si prende in esame l'ipotesi in cui vi sia dubbio sull'*usum rationis*, requisito troppo importante per poter somministrare ugualmente il battesimo se non si è certi della sua presenza, sulla scorta anche del Soto e del Sessa. «Sacramentum est differendum», quindi, ma colui che lo richiede va trattenuto e istruito, in modo che, una volta idoneo, giunga ad accoglierlo. Se, infatti, il padre subisce il lieve danno della perdita, per poco tempo, della patria potestà, non comparabile sarebbe con il pericolo di dannazione eterna, al quale il giovane sarebbe esposto¹¹⁹.

¹¹⁶ Si noti la terminologia a cui si ricorre in Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., p. 210: «nel che fa di mestiere l'avvertire, doversi guardare da due per altro buoni Giuristi, cioè dal Natta nel consiglio 454. ad lib. 2. e dal Bursato nel consiglio 231. ad lib. 3. che ne' termini, ne' quali siamo, richiedono l'età di dodici anni; appoggiandosi a certi insussistenti antichi decreti. Sul che può vedersi il diligente Monsignore Sperello nella sua decis. I al n. 32 e due seguenti, che comprova, incominciare l'uso della ragione, compiuto il settimo anno dell'età: pel quale assunto molte altre belle cose sono radunate dal Cardinale Albizi de *inconstantia in Fide* al cap. II. n. 39. dal Ricciul. Nel Trattato de *Personis extra gremium Ecclesiae* al lib. 2. cap. 33. n. 3. dal Zasio nel Trattato de *Judaeis* alla quest. 2. dal Clericato de *Jurisdictione alla discordia* 18. n. 25. dal Sessa de *Judaeis* al cit. cap. 43. alle quali Noi aggiungeremo una puntuale risoluzione della Congregazione del Concilio, che è nel lib. 16. de' *Decreti alla pag. 233 a tergo* in una certa causa di Vilna: *Die 16. Julii 1639. Sacra Congregatio Concilii respondit filios Juda-*

eorum non esse invitibus baptizandos, donec perveniant ad aetatem legitimam; & tunc, si ipsi consentiant: Aetatem verò legitimam regulariter censeri completo septennio.

¹¹⁷ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., pp. 210-211: «come in questi termini discorre il Soto nel 4. delle sentenze alla dist. 5. quest. unic. art. 10. dubb. 2. *Certissima regula est, quod si citra illam aetatem certo constat, puerum Fidei Catechismis instructum satis intelligere, quidnam sit baptizari, & quemadmodum sit professio Christianae legis, baptizandus est; quoniam aetas ad contrahendum Matrimonium lege humana statuitur; Lex autem Divina Baptismi neitiquam ad humana dependet.*

¹¹⁸ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., p. 210.

¹¹⁹ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., pp. 211-213. Si narra qui il caso di una bambina trattenuta ai Catecumeni. «Nel tempo del Cardinale de Lugo, come esso racconta nel lib. 5. de' *Responsi Morali* al dubb. 4., accadde il caso seguente qui in Roma: *Contingit Romae, ut parvula quaedam puella*

Perché prenda il via la procedura che porta al battesimo dei bambini maggiori di sette anni, occorre innanzitutto che essi abbiano in qualche modo mostrato la volontà di abbracciare la religione cattolica e che ciò sia stato fatto oggetto di denuncia¹²⁰. Si tratta di una situazione che, pur potendo originarsi come convincimento meramente interno, deve, comunque, attraverso un qualche mezzo, trasmettersi. Ciò che rende questi moti interiori conoscibili ai più è l'intervento dall'esterno di chi li denuncia, evidentemente ritenuto in grado di interpretarli – un intervento in nessun modo sottoposto a controllo, reso credibile dalla forza simbolica del delicato argomento. Il momento successivo della dinamica delle conversioni sta nella chiamata e nell'esame sul motivo che abbia spinto il bambino. Da qui all'istruzione nella fede cristiana la strada è breve.

Non sono solo soggetti naturalmente deboli, come i bambini, a restare imprigionati nel meccanismo molteplice di conversione. Certo, l'impatto anche emotivo, dovuto alle modalità stesse – rapimento o denuncia – dei battesimi *invitis parentibus*, non consente di passare tali circostanze sotto silenzio, le diffonde, legittima il ricorso all'autorità. Non sottovalutabili neppure i fatti – denunce o offerte – che coinvolgevano adulti, adolescenti, donne. Così, anche la regolamentazione si adegua. L'obiettivo è di rendere stagno quanto più possibile il sistema che consente di guadagnare anime alla fede.

Quando, ed è il caso successivo che il Lambertini va ad analizzare, un ebreo maggiore di sette anni abbia manifestato in qualche modo la volontà di ricevere il Battesimo o vi sia qualcuno denunciato come tale, egli deve essere allontanato dal ghetto, essere consegnato ai cristiani, interrogato sulle sue ragioni, istruito¹²¹. Nell'ipotesi in cui un ebreo venga denunciato di aver fatto voto di battezzarsi, solo se la denuncia provenga da almeno due testimoni in

casu inveniretur longè ab Hebreorum domibus, quae interrogata de suis parentibus, respondit, se parentes habere Hebraeos, & velle fieri Christianam. Conducta ergo ad Catechumenorum domum, parens petiit, filiam sibi restitui, quae adhuc sui juris non erat, nec rationis compos ad deliberandum de Religione. Fu consultato il predetto dotto Cardinale, e restò in dubbio, se la ragazza avesse, dopo averla esaminata, il perfetto uso della ragione: Consultus ergo tunc fui, & examinavi puellam; nec perfectum rationis usum affirmare potui, nec etiam sufficientem negare, sed mansi dubius. Non avendo la ragazza pur anche compito il settennio, ed essendo dubbio il predetto uso della ragione, rispose, che si differisse il Battesimo, e che in questo mentre la ragazza restasse nella casa de' Catecumeni: Ego, quoniam puella illa septennium non compleverat, & de sufficienti rationis usu dubita-

bat; dixi, Baptismum quidam suspendendum esse, donec cum pleno rationis usu certò constare posset de sufficienti ejus voluntate; interim tamen non debere, nec posse restitui, sed custodiae causa retinendam in eadem Catechumenorum domo. E così fu fatto; e la ragazza, dopo fatte le nuove diligenze, fu battezzata, come si vede nel fine del detto dubbio. Non erat controversia, an puella baptizanda esset, sed an patri reddenda, in dubio de usu rationis sufficiente: in quo dubio de fatto reddita non fuit; sed in loco tuto deposita, donec suo tempore, & esplorata jam ejus voluntate, cum certissimo rationis usu, baptizata fuib.

¹²⁰ L. Ferraris, «Hebraeus»... cit., §. 220, p. 230.

¹²¹ Benedetto XIV, *De Baptismo*... cit., pp. 213-217, in cui si parla dei modi per indurre la conversione ed, espressamente, anche di denunce.

tutto conformi o che superino le eccezioni, egli viene trattenuto. Nel dubbio sulla vera volontà, interviene il giudice cattolico, col compito di operare una valutazione – in un ambiente adatto, cioè fuori dal ghetto – ripetuta in più occasioni, fino a poter decidere se rispettare l'ebreo tra i suoi o se trattenerlo, per poi affidarlo ai Catecumeni¹²². Ecco, quindi, che occorre considerare la volontà che muove l'adulto, una volontà specificamente indirizzata non a un gesto qualunque, ma a ricevere un lavacro proprio e peculiare della Chiesa¹²³. Una consapevolezza, questa, una differente volontà, che renderebbero impossibile dubitare della validità del battesimo. D'altronde, a testimonianza della diffusione della prassi anche al di fuori dell'età infantile-adolescenziale, l'annotazione del Lambertini, per il quale troppo spesso accade che

le donne dicono di volersi fare Christiane, non pel motivo della Religione, ma per maritarsi con qualche Cristiano (...); che i giovani, e gli uomini, non pel motivo della Fede di Cristo, ma o per liberarsi della moglie ebrea, o per essere pieni di debiti, e ridotti in miseria¹²⁴.

Evidente è anche la preoccupazione per l'ulteriore situazione di coloro che, pur non avendo domandato il battesimo, vi vengano sottoposti – caso, come non manca di ricordare il Lambertini, che ha originato la *Lettera*. Anch'essi debbono essere trattenuti e indagati, anche sulla forma, «supplendo dopo il Battesimo a quanto non si è fatto»¹²⁵. Necessaria, è, infatti, la volontà, ovvero l'intenzione di ricevere il battesimo¹²⁶.

Un quarto caso prende in esame lo scarto tra una volontà, precedentemente manifestata, di ricevere il battesimo, e una successiva carenza di questa. Caso che richiede di esaminare quale atteggiamento mentale prevalga. Il battesimo è valido se non vi sia stata ritrattazione e se l'intenzione sembri *moraliter perdurare*¹²⁷.

Una quinta ipotesi contempla la situazione in cui non vi sia alcun dubbio che l'adulto non ha davvero intenzione di lasciarsi battezzare. E qui risalta tutta l'atmosfera che circonda chi venga per un qualunque motivo a trovarsi in una tale condizione: «tentato dal demonio a ritornare al vomito» è espressione tesa e netta, che evoca la terminologia di fonti risalenti¹²⁸. Si tratta, anche per gli adulti, di una sorta di punto di non ritorno, incalzati a dare conto delle proprie intenzioni, quasi costretti a compiere un percorso già iniziato. Chiara è, infatti, l'impostazione dell'*Epistola*, nell'affermare

nil restare aliud, quàm eundem & hortari, & admonere, ut ritè id faciat, quod jam irritè fecit, & suscipiat absolutè, ac liberè Sacramentum; ac si obstinatè repugnet, tum nihil aliud superest, nisi ut remittatur. Si autem res in dubio sit, nec intelligi possit (...), adultus tum retinendus, baptizandusque sub conditione¹²⁹.

¹²² L. Ferraris, «Hebraeus»... cit., §. 220, p. 230.

¹²³ Benedetto XIV, *De Baptismo*... cit., p. 220.

¹²⁴ Benedetto XIV, *De Baptismo*... cit., p. 217.

¹²⁵ Benedetto XIV, *De Baptismo*... cit., pp. 218-219.

¹²⁶ Benedetto XIV, *De Baptismo*... cit., p. 220.

¹²⁷ Benedetto XIV, *De Baptismo*... cit., p. 221.

¹²⁸ Benedetto XIV, *De Baptismo*... cit., p. 224.

¹²⁹ Benedetto XIV, *De Baptismo*... cit., p. 225, ma si veda anche a p. 226, dove il pensiero viene ribadito.

Se soltanto si considera che alcuni di questi battesimi sarebbero potuti essere *ioci causa* o vendette personali, si può intuire la gravità, il peso di valutazioni di questo tipo, anche se, usualmente, considerate meramente ordinatrici. Lo si nota nell'esortazione a dare conclusione rituale a quanto ormai iniziato, sia pure irrualmente – quasi una sorta di emendazione dovuta rispetto a un errore di impatto trascurabile. Lo si ritrova, ancora, nel caso di dubbio, che si conclude con un battesimo impartito sotto condizione, che, comunque, resta sempre valido, cosa che ci si premura di far presente, insieme al fatto di essere, a quel punto, costretti a osservare la fede cattolica. Di fronte al dubbio sul conferimento di un battesimo, *in facto* o *in iure*, l'ebreo va trattenuto e battezzato *sub conditione* in base alla regola di Alessandro III «Non te rebaptizo; sed, si nondum baptizatus es, ego baptizo te»¹³⁰, il che lascia i soggetti senza scampo, nella logica della salvezza delle anime, obbligati alla fede cattolica, poiché «oportet, ut Fidem, quam etiam vi vel necessitate susceperunt, tenere cogantur»¹³¹.

A seguire, sesta, l'ipotesi in cui vi sia la denuncia¹³², da parte di due testimoni, o, anche, di uno solo, ma degno di fede e idoneo, meglio se suffragato *admiculis*, che un ebreo abbia domandato il battesimo. Se la regola comune, anche al diritto canonico, è che «non si creda al testimonio di uno solo», vi sono «limitazioni» proprio per il battesimo, per il quale un solo testimone è sufficiente, se suffragato, come sostiene anche Farinacci. A tanto giunge la volontà salvifica che perfino la tradizionale posizione nei confronti delle donne subisce un'apertura qualora esse debbano testimoniare a favore del battesimo, con il Tiraqueau e il Farinacci tra gli altri¹³³. A questo punto si procede all'esame del o dei testi e si passa, senza fretta, all'ebreo che non viene condotto immediatamente ai Catecumeni, ma la cui volontà viene investigata da un giudice cattolico – il Vicegerente *pro tempore*, a Roma. Analisi che viene, come d'uso, condotta al di fuori dell'ambiente familiare e conosciuto del ghetto, una e più volte, in chiesa o a casa del giudice, al fine di acclarare la volontà dell'uomo. Fatto ciò, egli sarà rimandato nel ghetto o posto presso i Catecumeni¹³⁴. Si tratta, peraltro, come si cura di spiegare il Lambertini, di un «sistema non di nostra invenzione», ma «stabilito dalla Congregazione del Sant'Offizio nel 1727, quando *in minoribus* eravamo Consultore della medesima» e confermato da Benedetto XIII con *breve* del 14 febbraio 1727¹³⁵.

Nello sciogliere alcuni quesiti che si verificano nella pratica, un'ultima ipotesi – ulteriore caso di offerta¹³⁶ dopo quello indicato, per il caso dei minori, della

¹³⁰ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., pp. 225-6.

¹³¹ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., p. 226.

¹³² Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., p. 226 n. 54, che richiama p. 217 n. 40. M. Caffiero, *Battesimi...* cit., pp. 93-94.

¹³³ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., pp.

226-227.

¹³⁴ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., pp. 226-228.

¹³⁵ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., pp. 228-229.

¹³⁶ Sulle offerte si veda M. Caffiero, *Battesimi...* cit., pp. 93-97.

conversa che offra i figli¹³⁷ – quella del marito o dello sposo ebreo che, fattosi cristiano, faccia oblazione *jure optimo* della moglie o della sposa, «in quam jus a Legibus, & auctoritatem sibi concessam habet». Sebbene il Lambertini sostenga che «tutto si riduce a una specie d'invito e d'esortazione, esclusa qualunque violenza»¹³⁸, le regole non sono affatto lievi e prestano il fianco a numerosi abusi e inganni, cosa di cui egli si mostra consapevole¹³⁹. Se infatti la moglie rifiuta di convertirsi, il matrimonio è sciolto, il convertito può passare ad altre nozze, ma l'altro coniuge «restato infedele» non può «nell'infedeltà contrarre un altro matrimonio». È evidente l'interesse per la materia del Lambertini, che non solo ricorda di essersi «diffusamente dedotto in un nostro Discorso fatto quando eravamo Segretario del Concilio, in una certa Causa *Florentina*, proposta ai 27 di luglio 1726», ma accenna anche ad altri suoi interventi e cita il Selden e il Calmet e, più avanti, anche il Buxtdorf e Leon da Modena¹⁴⁰.

Egli insiste nel ribadire che la moglie «è sotto la potestà del marito» e che gli sponsali differiscono dal matrimonio, essendo soltanto una promessa di esso¹⁴¹. «Convertendosi alla fede chi ha in potestà figli o figlie ne fa offerta, così convertendosi il marito, o lo sposo, fanno con tutta giustizia l'offerta della moglie, o della sposa, sopra le quali hanno (...) jus, e autorità»¹⁴². Il problema posto dagli ebrei, che secondo il Lambertini sembrano rassegnati a subire la pratica delle offerte, semmai, pare essere che, una volta che l'uomo abbia offerto la donna, essa viene immediatamente portata ai Catecumeni e trattata in quarantena, dando così credito eccessivo alle affermazioni dell'uomo e senza prova neppure della validità degli sponsali. Il che ha causato vari disordini e tentativi di frodi o di aggirare unioni combinate o la volontà delle famiglie, e non solo dei diretti interessati¹⁴³. E, d'altra parte, il Lambertini si trova costretto ad ammettere, nonostante la consultazione di autorità e decreti in materia, che «non si può riconoscere, se, e in qual modo fossero provati gli sponsali, se la prova non abbia avuta altra base, che il detto della sposo, e se ogni e qualunque sorta di promessa sia stata qualificata come contratto di sponsali»¹⁴⁴. Questione cruciale, per la quale si ricorre al neofita

¹³⁷ Sul quale, cfr. *supra*.

¹³⁸ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., pp. 229-230.

¹³⁹ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., p. 217.

¹⁴⁰ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., pp. 230-232; J. Selden, *Uxor ebraica seu de nuptiis et devotiis ex jure civili idest divino et talmudico veterum ebreorum libri tres*, Londra, 1646, 2^a ediz. Francof. Sur Oder, 1763, 3^a ediz., ivi, 1795, l. 2, cap. I; J. Buxtdorf, «Dissertatio de sponsalibus et divotiis», in B. Ugolini, *Thesaurus antiquitatum sacrarum*, vol. 30, coll. 1-184, si tratta di un autore protestante che polemizza contro le "superstizioni" ebraiche.

In risposta Leone da Modena, con la sua *Historia de' riti ebraici*, 1637.

¹⁴¹ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., p. 230.

¹⁴² Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., p. 231.

¹⁴³ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., pp. 231-232. Egli aggiunge: «non essendo la prima volta (...), che qualche Ebreo di rango vile, innamorato d'Ebreja civile e comoda, disperato di conseguirla nell'Ebraismo, ha tentato d'averla per questa strada, cioè supponendo falsamente gli sponsali contratti.»

¹⁴⁴ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., pp. 232-233.

Paolo Medici quanto alle forme vincolanti degli sponsali ebraici, cioè nel caso siano scritti e sottoscritti da due o più testimoni davanti a notaio o nel caso siano fatti con giuramento tra le parti davanti a un rabbino e in presenza di due o testimoni per iscritto; nel caso, invece, di assenza di scrittura e testimoni o con testimoni ma senza giuramento, la promessa è solo presunta e di nessuna validità promesse o scritti o doni tra uomo e donna. Dalla promessa vincolante si può recedere solo previa assoluzione del rabbino.

Ovviamente, tra ebrei dovrebbero valere le leggi e le consuetudini ebraiche, ma la conversione dell'uno e l'offerta dell'altra complicano la questione, fornendo il grimaldello «interessa la nostra Santa religione» attraverso il quale si invade il campo giuridico altrui¹⁴⁵. Occorre, infatti, interrogare lo sposo sulla prova dello spozalizio e riconoscere le prove, che, però, vanno commisurate «a quel segno, che basterebbero a provar gli sponsali, se fossero stati contratti fra Cristiani; non essendo (...) fra Cristiani necessaria la scrittura, potendosi supplire il di lei difetto coi testimoni, e anche con vevoli congetture»¹⁴⁶. Se la ripetuta esplorazione della volontà della donna dimostri il suo rifiuto, la si lascia nella sua «perdizione», se invece sussista speranza di conversione, la via è quella dei Catecumeni¹⁴⁷.

Se, invece, gli sponsali sono stati «veramente contratti», la donna offerta va immediatamente trasferita ai Catecumeni¹⁴⁸. Il ricorso a un'espressione come *veramente contratti* per indicare l'osservanza delle forme validamente cogenti è indicativo delle acrobazie necessarie a far rientrare nella casistica di ciò che basterebbe tra cristiani il resto dei casi. Una volta fatta, l'oblazione è irrevocabile, come una sorta di propagazione di verità cristiana, che, già nota all'uomo, si disveli anche alla donna, portando «lucem (...) ac salutem».

Che la questione fosse, se non controversa, non del tutto piana è evidente anche dalla cautela del commento offerto dal Rodriguez. Alcuni giuristi ritengono che l'ebreo, che abbia una relazione con una cristiana, deve essere avvertito dall'ordinario del luogo che, se desidera proseguire quel rapporto senza recare offesa alla Chiesa, deve farsi cristiano. Viene, qui, meno l'obiezione alla necessaria spontaneità delle conversioni, quasi giustificata da una ragione di ordine pubblico, tanto che, se egli non accetti, sarà separato dalla compagna. I loro figli dovranno seguire la fede della madre. I figli della donna infedele, avuti con un cristiano, invece, seguiranno il padre. Se i genitori sono entrambi infedeli si crea

¹⁴⁵ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., pp. 233-235. P. S. Medici, *Riti e costumi degli ebrei confutati*, colle riflessioni di Niccolò Stratta, edizione quinta, in Venezia, presso Antonio Bortoli, 1757; ma anche Madrid 1728. Già autore del *Catalogo de' neofiti*, impresso nel 1701, sotto il nome di Paolo Sebastiano Medici si riconosceva Israel Meir Leon, convertito livornese, polemista e agitatore antiebraico in Toscana e nel corso dei suoi viaggi. Professore di ebraico e lingue affini presso lo

Studio fiorentino, traduttore presso il Tribunale dell'Inquisizione. I *Riti* sono rivolti a confutare gli usi ebraici secondo Leon da Modena. Alla quarta edizione veneta si contrappongono *Les moeurs des israélites* del giansenista francese Claude Fleury (1640-1723).

¹⁴⁶ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., pp. 235-236.

¹⁴⁷ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., p. 236.

¹⁴⁸ Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., p. 236

una situazione a rischio, che richiede una garanzia da parte dei giuristi e della Chiesa: questi bambini non devono certamente subire un battesimo *invitis parentibus*, dal momento che non sono in grado di professare una fede, tanto meno quella ebraica. Il riferimento alla possibilità giuridica di professare una fede è molto importante, perché costituisce il rinvio all'*usum rationis*, cioè all'età minima, richiesta per poter operare una pressione psicologicamente valida su di un bambino. Purtroppo si tratta, il più delle volte, di un argine soltanto formale, ma vale, comunque, che si rinvii a esso. Ad esempio, i figli di eretici, che, però, abbiano accettato il battesimo, possono essere battezzati anche contro la volontà dei genitori, in una sorta di presunzione di accettazione tacita¹⁴⁹.

In ogni caso, ciò che si intende è che il figlio imiti quello dei due genitori che si sia fatto cristiano, cosa da cui si desume senza alcun dubbio che il bambino debba necessariamente essere battezzato. Si è, qui, in presenza di una sorta di interpretazione autentica, fornita dall'esterno, desunta *per facta concludentia*. In nessun altro modo si spiegano i passaggi, offerti dai giuristi. A ciò va affiancata la logica della necessaria salvezza da portare agli ebrei, che chiarisce molti punti, come quello per cui, in mancanza del padre, anche il nonno paterno può dare il proprio consenso al battesimo, nonostante la contraria volontà della madre¹⁵⁰. Secondo alcuni, sarebbe, addirittura, sufficiente la posizione di fedele di colui che offre il bambino al battesimo, a nulla rilevando, al contrario, la fede o la volontà dei genitori, qui, accostate, quanto alla possibile efficacia. I genitori¹⁵¹, insieme al doppio vincolo offerto dall'*usum rationis* e dalla patria potestà, scompaiono da qualunque loro funzione giuridica, sebbene questa loro inesistenza formale riguardi soltanto la fede. Assumono, invece, un ruolo fondamentale i cristiani, i patroni, coloro che realizzano l'offerta, la cui volontà prevarica, sotto la copertura formale della fede e con il beneplacito dei giuristi, la potestà dei genitori, o, comunque, la volontà dei piccoli o giovani ebrei. Al di là, poi, di quanto viene affermato nella *De Baptismo* sulla patria potestà, che pare cedere comunque di fronte alla superiore necessità della fede¹⁵², alcuni giuristi, peraltro, ritengono che questi non siano casi inquadrabili all'interno dell'istituto della patria potestà, la quale è in dubbio quanto a ebrei e infedeli o, perlomeno, pare confinata alle mere questioni temporali, eccettuate (e salve) restando quelle spirituali, nelle quali essa viene a mancare¹⁵³.

¹⁴⁹ Gli ebrei non sono formalmente eretici, ma vengono, così, spesso, apostrofati per rafforzare il tono spregiativo nei loro riguardi. N. Rodriguez, *Criminalium...* cit., II, *Ad Text. In Cap. II. Mult.*, Q. II, p. 41, n. 6.

¹⁵⁰ N. Rodriguez, *Criminalium...* cit., II, *Ad Text. In Cap. II. Mult.*, Q. II, p. 41, n. 6, dove si noti l'uso, quasi contraddittorio, di *imitari*, accostato al fatto che, dei due genitori, soltanto uno è fedele.

¹⁵¹ «Nulla facta de fide parentum mentione». N. Rodriguez, *Criminalium...* cit., II, *Ad Text. In Cap. II. Mult.*, Q. II, p. 41, n. 7.

È, in questo caso, possibile ipotizzare una vera e propria estensione della non menzione quanto alla fede, anche, invece, a qualsiasi altra funzione, usualmente deputata ai genitori. Siamo di fronte all'inesistenza della patria potestà, in una vanificazione di un istituto, altrimenti considerato, in punto di diritto, di diritto umano, proprio dei cittadini romani.

¹⁵² Cfr. *supra* e Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., pp. 192-194, 196.

¹⁵³ O, meglio, è auspicata carente, da parte dei giuristi. Si consideri, infatti, il

La direttiva, sulla quale sembra fondarsi la politica della Chiesa, a riguardo de battesimi forzati, va a rispondere a una necessità, espressa in negativo, relativa al non coinvolgimento dei piccoli ebrei (innocenti) non solo negli errori, ma anche nei contatti con i loro familiari. La necessità primaria sembra quella di operare, sul piano fisico, una sottrazione dai parenti e affini ebrei, per avvicinare i giovani agli educatori cristiani. Si dà molta importanza al contatto, che, scongiurato e, poi, attuato sul piano materiale, nel passaggio dagli ebrei ai cristiani, viene sublimato nella sua essenza morale e, infine, messo in atto con forza, attraverso l'affidamento dei piccoli ebrei a persone timorate di Dio. È un discorso, questo, che, dal piano della metafora, va a ripercuotersi su quello reale, autorizzando, nella sostanza, sia le espulsioni a fine conversionistico, sia i battesimi forzati, sia le permanenze forzate presso le istituzioni rivolte ai catecumeni¹⁵⁴.

Oltre a ciò, resta la insanabile contraddizione per cui si continua a ribadire formalmente che in nessun caso gli ebrei che non lo vogliano possono essere convertiti o battezzati con la forza – e, in conseguenza del divieto, relativo agli adulti, neppure i loro figli –. Implicazione, questa, da notare. Nei giuristi si riscontra una sostanziale convergenza di vedute di fronte alle problematiche simili delle conversioni forzate, minacciate attraverso la politica delle espulsioni o della presenza obbligatoria alle prediche, e dei battesimi forzati. In entrambi i casi la sostanza, cui l'azione dei cristiani tende, è la medesima, la conversione, anche se differente per età è il bersaglio. Viene comunque applicata una violenza (che non può essere morale), volta, attraverso strumenti fisici, a ottenere un convincimento. Strumenti, decisamente coercitivi, che si esplicano usualmente attraverso una coazione rivolta al corpo, ma non alla mente, che, al contrario, deve liberamente convincersi, accanto allo slittamento della *potestas* che si registra.

Altri giuristi, rovesciando le contrarie ipotesi, considerano prevalente la patria potestà dei genitori ebrei, che non viene meno nel momento in cui essi restano nella loro religione; così ammettendo l'impossibilità di battezzare i giovani ebrei senza il permesso dei genitori, ma solo prima che giungano «ad annos discretionis»¹⁵⁵. L'ancora di salvezza, in questa prospettiva, è offerta dal

passo che segue: «non enim dicunt DD. hoc in casu esse in considerationem patriam potestatem, quia si Judaei, & infideles aliquam habent in filiis, est tantum quoad temporalia, & non quoad spiritualia: ergo cum parvulus censeatur habere voluntatem praesumptam profitendi fidem, sequitur ut non valeat Baptizari in sola suspicientium fide». N. Rodriguez, *Criminalium...* cit., II, *Ad Text. In Cap. II. Mult.*, Q. II, p. 41, n. 7.

¹⁵⁴ Non a caso, la terminologia si riferisce a ratti, rapimenti. Il termine, decisamente

evocativo, usato nel testo a indicare la vicinanza con gli ebrei adulti, è «consortium». Si noti anche la pregnanza del «ne (...) ultra involvantur». Il tutto, contrapposto all'improbabile antidoto della «conversatio» con i cristiani... N. Rodriguez, *Criminalium...* cit., II, *Ad Text. In Cap. II. Mult.*, Q. II, p. 41, n. 7.

¹⁵⁵ N. Rodriguez, *Criminalium...* cit., II, *Ad Text. In Cap. II. Mult.*, Q. II, p. 41, n. 8; M. A. Sabelli, *Pratica...* cit., §. «Ebrei», n. 23, p. 125; M. A. Sabelli, *Summa...* cit., §. *Judaeus*, XL, n. 5; D. Toschi, *Practi-*

duplice intrecciarsi della mancanza dell'*usum rationis*, con la presenza effettiva ed efficace della patria potestà.

D'altra parte le dinamiche intra-familiari, le vendette hanno inevitabilmente posto il problema di chi possa, legittimamente, fare offerta di congiunti, non solo con riferimento a parenti e affini, ma anche a futuri eventuali nati. Occorre qui aprire una doverosa parentesi, dal momento che la Chiesa, in concomitanza con alcune offerte di nascituri, comincia a rivendicare anche i feti. A questo proposito, è estremamente interessante la posizione riportata dal de Susanis, a riguardo dei feti e delle madri infedeli. Una posizione che riflette quella tradizionale, da Ulpiano in poi, del feto come pertinenza della madre¹⁵⁶. Una donna incinta, se infedele, può decidere di essere battezzata, ma ciò «non intelligitur baptizatus partus in utero», poiché il battesimo è un beneficio personale. Alla domanda diretta se si possa battezzare un feto nell'utero, l'autore opta per l'impossibilità, perché il battesimo va impartito dopo la nascita. Il feto è dichiaratamente parte della madre, «pars ventris materni», «datus in custodia matris», «pars aliqua matris», e dunque «baptizari non possit infans in utero existens (...) nam qui natus adhuc (...) non est, non potest regenerari»¹⁵⁷. Interessanti distinzioni vengono poste: se nel parto viene fuori la testa, si può battezzare e non è necessario, se essa è sviluppata, procedere a un secondo battesimo. Diversa la situazione nel caso nel parto venga fuori un arto¹⁵⁸.

In progresso di tempo, le questioni del *partus* e del *venter pregnans* tornano alla ribalta proprio in occasione di offerte di nascituri e donne ebrae, mescolandosi al mutamento della tradizionale visione del feto come parte della donna, mutuata da teologi, canonisti (S. Tommaso) e, come abbiamo visto, anche penalisti, a quella, improntata su teorie poi elaborate nella *Embriologia sacra* di Cangiamila, teologo gesuita, che, a partire dalla metà del Seicento, avrebbe concorso a rendere la posizione della donna più strumentale e, infine, deteriore¹⁵⁹.

carum... cit., Conclusionum iuris, Iudaei quorum sint capaces, vel non, Concl. 371 nn. 18, 25, 26; G. Sessa, Tractatus... cit., capp. LI-LIX, e §§. decimosesto-settimo; B. degli Ubaldi, Lectura... cit., ad fr. D. 1, 6, 4; G. da Anagni, Lectura... cit., ad c. etsi iudaeos X de iudaeis; A. Tartagni, Consilia... cit., cons. 213; M. de Susaniis, De Iudaeis... cit., Secunda pars principalis, caput. Primum, n. 3, pp. 40v-41r, cap. II, n. 1, pp. 41v; I. B. Scanaroli, De visitatione... cit., caput V. n. 4, p. 367..

¹⁵⁶ L. Lucchini (voce): «Aborto procurato», in: *Il Digesto italiano*, Utet, Torino, I, pp. 106-123; A. Pannain, (voce): «Aborto. Diritto penale», in: *Novissimo Digesto italiano*, Utet, Torino, I, 1, pp. 81-87; E. Contieri, (voce): «Integrità e sanità della stirpe (Delitti contro la)», in: *Nuovo Digesto italiano*, Utet, Torino, VI, pp. 1191-1205; F.

Roberti, (voce): «Aborto. Diritto canonico», in: *Novissimo Digesto italiano*, Utet, Torino, I, 1, pp. 87-89; G. G. Loschiavo, (voce): «Aborto», in: *Enciclopedia forense*, I, A-B, Vallardi, Milano, pp. 23-30; A. Marongiu, (voce): «Aborto a) diritto intermedio», in: *Enciclopedia del diritto*, I, Ab-Ale, Giuffrè, Milano, pp. 126-127; P. Cipriotti, (voce): «Aborto c) diritto canonico», in: *Enciclopedia del diritto*, I, Ab-Ale, Giuffrè, Milano, pp. 140-141.

¹⁵⁷ M. de Susanis, *De iudaeis... cit.*, Pars Tertia, cap. X, nn. 1-4, p. 68 v. Interessante la distinzione prevista per il figlio di sovrano, che debba succedere al genitore (sic!).

¹⁵⁸ M. de Susanis, *De iudaeis... cit.*, Part Tertia, cap. X, n. 5, p. 68 v.

¹⁵⁹ M. Caffiero, *Battesimi... cit.*, pp. 155, 162-180, 222-231, 238-240, 265-271.

La problematica appare ulteriormente connessa a quella dell'atto vitale del nato, che, dal primo respiro, in base al diritto romano – e del feto come parte del corpo della madre –, passa, in progresso di tempo, alla teoria, differente, dell'animazione, cioè alla presenza dell'anima nel feto – questione variamente interpretata da anatomisti, medici e teologi, ma che sottintende comunque, oltre l'immane strumentalizzazione del corpo della donna, anche un'ulteriore sperequazione tra maschile e femminile: se, infatti, per il feto maschio l'anima si manifesta attorno al trenta-quarantesimo giorno, in quello femmina non si ha prima del settanta-ottantesimo¹⁶⁰. La problematica andava necessariamente a connettersi con quella del battesimo, visto che, a quel punto, la teoria dell'animazione immediata consentiva di considerare un feto dotato di anima e dunque poneva il problema di come procurare la salvezza del maggior numero possibile di anime, incluse quelle, appunto, dei feti, a qualunque costo. Di qui, offerte di nascituri, gestanti segregate ai Catecumeni, in quarantene prolungate *ad libitum*, o inseguite per i vari territori, famiglie separate, e, scontata, l'eterna accusa di preferire la morte del figlio piuttosto che di consegnarlo ai cristiani: dall'omicidio rituale al procurato aborto o all'infanticidio, in una quasi inevitabile spirale di stereotipi in cui l'accusa del sangue non macchiava più martiri cristiani ma futuri possibili cristiani, già non più ebrei, già come avulsi dai corpi delle madri, che, pure, feti, li stavano formando.

Dinamiche, dunque, spesso interne alle comunità, ai legami di parentela. Come situazioni del tutto peculiari sono quelle che si nascondono dietro i casi di offerta di ebrei da parte di uomini. Pretendenti respinti, dispute interne alle famiglie e disaccordi in ordine all'unione da parte dei genitori o della giovane, a volte vendette, a volte tentativi di sistemazione sociale di situazioni altrimenti disagiate¹⁶¹: queste, le principali motivazioni riscontrabili dietro le offerte, che si intrecciano con la minore propensione delle donne ad accettare la conversione¹⁶². Ciò, probabilmente, non solo per la trasmissione matrilineare dell'ebraismo, che conferiva alla donna una posizione di maggior preminenza in seno ai nuclei familiari, ma anche per la figura femminile stessa, alla quale gli ebrei riconoscevano, nell'ambito delle famiglie, un ruolo rilevante, poiché non erano «schiave, o serve, né così subordinate (...), ma loro compagne, e capi con essi di nuove famiglie»¹⁶³. La donna adulta ebrea era *sui iuris*¹⁶⁴. Va anche considerato come, usualmente, i vantaggi tipicamente economici offerti ai catecumeni, quali la remissione dei debiti pregressi, una miglior posizione sociale, l'accoglienza entro una cerchia tutelata, potevano di per sé suscitare minore attrattiva sulle figure femminili, non solo spesso più ai margini, e, dunque, meno tentate rispetto agli uomini, ma, nel caso degli ebrei, più libere, più emancipate, in grado di gestire contratti, di agire quali amministratrici dei beni, tutrici, cura-

¹⁶⁰ M. Caffiero, *Battesimi...* cit., pp. 267-270.

¹⁶¹ M. Caffiero, *Battesimi...* cit., pp. 212-214, 215-222, 242.

¹⁶² M. Caffiero, *Battesimi...* cit., pp. 112,

118, 231-237.

¹⁶³ M. Caffiero, *Battesimi...* cit., p. 235 n. 64, che richiama un documento dell'Università degli ebrei di Roma.

¹⁶⁴ M. Caffiero, *Battesimi...* cit., pp. 235-236.

trici¹⁶⁵. Per le donne, spesso, il vantaggio poteva essere costituito da una dote, un buon partito. E non sempre la riprovazione sociale che avrebbero subito, nel ghetto, per il mero fatto di essere state portate ai Catecumeni, nonostante gli scambi, le relazioni, i contatti tra ebrei e neofiti continuassero in spregio ai divieti¹⁶⁶, sarebbe stata compensata dai vantaggi promessi. Questioni di potere, sempre commisurato al soggetto supposto destinatario...

Le ebreë, nel caso vengano offerte al battesimo dai mariti o dagli sposi, vanno trattenute nei casi indicati da Benedetto XIV¹⁶⁷; gli sposi ebrei che offrano la sposa vanno interrogati con prudenza sulla prova del fidanzamento, prova che dovrà essere forte, pesante. In questo caso occorre sperimentare, fuori dal ghetto, cioè lontano dall'ambiente abituale, in una chiara condizione di *minoritas*, la volontà della donna, che, se non vorrà ravvedersi, sarà lasciata nell'errore; altrimenti sarà trattenuta presso i Catecumeni e, lì, istruita, se appaia una speranza. Se lo sposo o qualcun altro, degno di fede, confermi che gli sponsali sono davvero stati contratti, validi e obbligatori presso gli stessi ebrei, allora la sposa va messa subito tra i Catecumeni e vi resterà il tempo necessario, purché non si superino i quaranta giorni.

Come notano i giuristi, la conversione apre a tutta una serie di problematiche, soprattutto inerenti al campo dei rapporti familiari. Sta al marito chiedere alla moglie se intenda abbracciare la verità cristiana, così convivendo senza ingiuria alla religione, oppure se intenda perseverare. Nel caso di rifiuto da parte della donna, egli «*liber efficitur*», con l'avvertimento che non facendo più parte della società ebraica, l'uomo non può neppure avvalersi, di fronte all'opposizione alla conversione mossa dalla consorte, del provvidenziale strumento del libello di ripudio, che gli consentirebbe di liberarsi di una moglie tanto riottosa! Divieto che viene ulteriormente ribadito anche nell'analoga ipotesi in cui siano le mogli a convertirsi e i mariti a restare nell'ebraismo. Il ricorso al libello da parte di battezzati è equiparato nella considerazione al giudaizzare, cioè tenere atteggiamenti propri degli ebrei, pur non essendolo. La evidente gravità attribuita alla questione si desume anche dalle sanzioni. Sono condotte punibili, al limite, con una pena minore se tenute alla presenza di un notaio e di testimoni cristiani; ma che comportano la responsabilità in capo all'Università stessa, se avvenute entro il ghetto, il che è anche indice di un livello di giustizia intermedio, di una sorta di filtro tra la norma astratta e l'ebreo singolo, destinatario finale.

Né si placa la situazione una volta raggiunto l'intento conversionistico. Frequentemente i divieti relativi all'accesso degli ebrei ai Catecumeni e agli incontri coi neofiti sono violati, in una prassi che arriva all'autodenuncia al Sant'Uffizio, pur di favorire il più possibile le conversioni tra parenti. Sono evidenti una «strategia», come la definisce la Caffiero, di strumentalizzazione «degli affetti», l'uso di un «ricatto degli affetti» in cui talvolta gioca un ruolo preponderante la fun-

¹⁶⁵ M. Caffiero, *Battesimi...* cit, p. 119.

¹⁶⁶ M. Caffiero, *Battesimi...* cit, pp. 240-242.

¹⁶⁷ «*Uxoris quoque in loco a filiis separato exploretur voluntas*». Benedetto XIV, *De Baptismo...* cit., p. 198.

zione di mediazione della donna, rispetto a quella dell'uomo, di indirizzare le scelte religiose del nucleo familiare¹⁶⁸. Se ebrei battezzati ritornino alla propria gente, «*contra eos legibus agendum est*», affermazione indicativa del restringimento delle maglie, una volta immessi nel meccanismo delle conversioni. Si entra a far parte di un insieme – peggio, di un sottoinsieme –, quello dei converti, sottoposto a una sorveglianza speciale; di un gruppo che si è guadagnato una sorta di evoluzione, da un regime punitivo e proibitivo, a uno di controllo, solamente restrittivo, e che sta scontando il passaggio di grado. L'atteggiamento è significativamente parallelo a quello che si terrebbe nei confronti degli eretici giudaizzanti, cioè non di ebrei originari, ma di nativi cristiani che cercassero di seguire i riti ebraici. La via delle conversioni è a senso unico.

Eppure, spesso il dubbio non si sana. Come se il problema non fosse la religione professata ma, più a monte, una sorta di natura¹⁶⁹. Ad esempio se un battesimo, così imposto, riesca effettivamente a indurre il suo carattere in un ebreo. La soluzione si incentra sulla caratterizzazione della *vis*, che ha portato a esso: se essa sia stata diretta, fisica il battesimo non sortisce nessuna efficacia; mentre accade il contrario – confermando, così, l'acquisizione delle caratteristiche – nel caso di violenza che abbia avuto una efficacia causale nella conversione, ad esempio, quella che, attraverso la minaccia di un danno, intenda ottenere la conversione. La caratterizzazione della imposizione, che ha dato origine al battesimo, richiede che essa, esplicitamente definita 'violenza', deve essere causativa o condizionale rispetto a esso, tale da non poter essere considerata ininfluente rispetto al suo verificarsi. Altra limitazione a queste ipotesi sorge quando l'ebreo, che, pure, spontaneamente abbia domandato di accedere al battesimo, si pente e lo rifiuti: questa presa di posizione vale a rendere inefficace il sacramento, dato che nessuno può esservi costretto. Differente impostazione nel caso in cui la «*vis praecisa*», di per sé non idonea a ottenere il battesimo, sia accompagnata da un'approvazione da parte degli ebrei protratta nel tempo, esplicitata attraverso gesti positivi, quali

¹⁶⁸ M. Caffiero, *Battesimi...* cit., p. 252.

¹⁶⁹ Molto interessante A. Foa, *Ebrei*, cit., pp. 26-31, che nota come nella Lettera ai Romani di Paolo si estrinseca, per la prima volta, l'instaurarsi di un legame, in chiave teologica, tra la presenza dell'ebreo e l'economia della salvezza cristiana. Essa viene ripresa da Agostino e costituisce la base della giustificazione della presenza ebraica nel mondo cristiano. E, ancora, nelle Lettere ai Galati e ai Corinzi, Paolo formula il concetto di contaminazione, la quale si deve alla natura prava, diabolica, idolatra dell'ebreo («un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta»; «voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni»). A. Foa nota che il concetto di contamina-

zione ha subito, nel tempo, uno slittamento semantico: l'ebreo non viene più in rilievo per la sua credenza religiosa "errata", ma per la sua natura fisica, per la sua persona, che lo rende inferiore. Rileva, inoltre, come, in tempi recenti, l'idea che gli ebrei fossero inferiori per natura e in grado di contaminare – appunto in quanto ebrei – è stata definita antisemitismo. Dall'antigiudaismo, che è costituito dalla polemica teologica, intrinseca alla politica ecclesiastica, fa parte dell'esegesi cristiana ed è irrazionale, si passa all'antisemitismo, che, invece, è una corrente politica e culturale, fondata sul razzismo.

il tenere comportamenti propri dei cristiani. Ciò nonostante, è proprio quella violenza che viene ritenuta in grado di consentire al battesimo di trasmettere il suo carattere, quasi come se potesse imprimere un marchio positivo, contrapposto rispetto al segno; il che può avvenire grazie all'effetto contrario della condiscendenza, che, annullando quello della *vis*, sana e rende valido quanto, di per sé, non lo sarebbe¹⁷⁰.

Altro caso frequente si riscontra nelle fughe delle adolescenti da casa, allo scopo non tanto di sentita conversione, quanto di sfuggire alla vita familiare e, il più delle volte, a un fidanzamento o a un matrimonio sgraditi. Rinchiuse in luoghi, detti Ospizio dei Catecumeni, o Conservatorio delle Putte, che funzionavano da centro di raccolta, e nei quali, spesso, era inibito qualsiasi contatto con i propri familiari, le ragazze finivano per essere completamente sradicate dal proprio *habitat*, circondate *ad hoc* di persone di provata religiosità. Ancora nel tardo Settecento se ne incontrano testimonianze, anche dopo l'emancipazione, dovuta alla discesa delle armate napoleoniche¹⁷¹. E, tuttavia, mentre l'essere «presentati», o, meglio – tecnicamente –, offerti al battesimo da parte di chi è già cristiano costituisce una garanzia che deve essere ritenuta sufficiente, se è un ebreo a manifestare spontaneamente tale risoluzione l'approccio appare differente e «debet Inquisitor remittere ad Ordinarios»¹⁷².

Singolare, a testimonianza dell'ansia conversionistica, è il modo in cui viene considerata la situazione di chi si trovi a essere non solo completamente al di fuori del cristianesimo, ma anche estraneo al giudaismo in quanto da questo sta passando alla religione musulmana. Al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare, in questo caso gli ebrei non restano al di fuori della giurisdizione e dell'attenzione religiosa: anche questi aspetti vengono fatti rientrare nella sfera di interesse della prospettiva soteriologica, così che il tentativo di passaggio dall'una all'altra confessione è ricondotto alla categoria dell'apostasia e gli ebrei sono considerati apostati rispetto alla propria fede, che, per l'occasione, viene fregiata dell'appellativo di «lex», e costretti comunque a sottostare alla giurisdizione della Chiesa. Incarcerati fino a data da destinarsi, con l'occasione di scongiurare l'apostasia, vengono sottoposti a tentativi di convincerli a sottoporsi al battesimo. Se poi l'accettazione del battesimo appaga momentaneamente l'ansia conversionistica, i conversi restano anche successivamente sottoposti al controllo della Chiesa, scrutati nel *modus vivendi* e nella corretta pratica della nuova religione (oltre che nel totale abbandono dell'antica), completamente separati dagli ex correligionari.

¹⁷⁰ N. Rodriguez, *Criminalium...* cit., II, *Ad Text. In Cap. II. Mult.*, Q. II, p. 43, nn. 21-4.

¹⁷¹ Uno di questi fu il caso di Sara Finzi, avvenuto a Carpi nel 1797, *Atti riguardanti la neofita Sara Finzi figlia dell'ebreo Gius.e Finzi*, 1797, a. 6°, in Archivio di Stato di Milano (d'ora in avanti AsMilano), Culto p. a., Carpi (sotto Modena), b. 2161,

f. 150). Su ciò, L. Luzi, *Status...* cit., n. 774 e sgg. sub «Il problema dei battesimi forzati».

¹⁷² L. Ferraris, «Hebraeus»... cit., §. 170, p. 224: «Eorum spontaneas comparitiones volentium suscipere Baptismum, debet Inquisitor remittere ad Ordinarios».

Non si tratta soltanto di una separazione operata sulle consuetudini di vita ma anche di una situazione che formalmente induce alcune conseguenze. Si registra uno slittamento della giurisdizione, che, dalle autorità interne alla comunità¹⁷³ o, più esattamente, al gruppo, si trasferisce non solo a quelle religiose, ma, addirittura, a quelle temporali, un po' come se la persona divenisse 'altra', passando, anche spiritualmente, a un universo separato. La giustificazione, «ne scilicet Ecclesiae filii vexentur», si connette al tema della impossibile – nel senso di inaccettabile – eventuale superiorità degli ebrei sui cristiani, oltre che al tema del loro, temuto, dominio morale, del quale essi potrebbero approfittare; le modalità di tale cambiamento vengono indicate con riferimento a due concetti ben precisi, il *dominium* e la *jurisdictio*, che concorrono a invocare una pienezza di potere sul singolo. Il converso non può più stare sotto il potere e la giurisdizione di chi è inferiore. Ed è interessante considerare come, pur di realizzare questo, si chiamino in causa anche i *Principes Christiani*, in una questione che li tocca tradizionalmente soltanto con riguardo alla tolleranza, alla giurisdizione, alle espulsioni; e in un frangente in cui, solitamente, la giurisdizione religiosa gode di una sorta di supremazia morale su quella temporale.

Sempre sul piano privatistico, vi sono agevolazioni economiche con dichiarato intento conversionistico: agli ebrei conversi sono concesse la *retentio bonorum* – purché essi non siano stati acquisiti tramite il prestito –, la legittima e qualunque altro bene spetti loro per legge; inoltre si conferiscono la cittadinanza, i privilegi, le libertà, le immunità dei luoghi in cui siano stati battezzati, mentre si cura particolarmente che non vi siano occasioni di incontro con gli ex correligionari o di celebrazione delle antiche festività o delle antiche cerimonie¹⁷⁴. Non vi è alcuna preclusione a che anche i discendenti di ebrei accedano alle cariche, ai benefici o agli ordini sacri, se questa non sia espressamente prevista.

Se un figlio si converte alla fede cattolica non può, per tale ragione, essere diseredato, venendo accusato di ingratitudine da parte della famiglia di origine. Egli può domandare che gli vengano corrisposti gli alimenti, mentre alla figlia è riconosciuta la possibilità di richiedere la dote. Gli ebrei mantengono i diritti successori nei confronti dei genitori convertiti, perché si tratta di diritti che si conservano immutabili rispetto allo stato precedente e perché la dignità, conferita dal battesimo al genitore, è sua propria, quanto ai possibili benefici, ma non si espande negativamente e non rende peggiore la condizione dell'erede: il figlio dell'ebreo battezzato succede al padre. Sono ravvisabili, evidentemente, dei diritti, delle posizioni naturali, considerate indelebili, e che, neppure, possono essere perse facilmente, nonostante il divario, apertosi tra un converso e un ebreo; così anche gli *jura sanguinis*, che consentono la trasmissione positiva delle posizioni successorie¹⁷⁵.

¹⁷³ Inteso, qui, nel senso di gruppo omogeneo di persone, e non in quello, tecnico, enucleatosi a partire dal 1806-8, a seguito dell'interesse di Napoleone.

¹⁷⁴ Il Ferraris richiama la *Constitutio Pro-pagandae per universum* dell'11 marzo

1704 di Clemente XI, ai §§. 3-11. È la bolla relativa alla conferma e all'estensione della bolla di Paolo III sui neofiti.

¹⁷⁵ N. Rodriguez, *Criminalium...* cit., II, Q. I, p. 26, nn. 5-10.

È molto interessante considerare come la serie di disposizioni usualmente riferite alla sorte dei beni degli ebrei convertiti curi non soltanto di ingenerare un regime sottoponibile a controllo da parte di un'autorità esterna, ma anche di indurre una rottura traumatica, mediante la quale porre una netta separazione rispetto ai legami e dell'etica del gruppo, attraverso l'imposizione di una supervisione, di un'attenzione benevola dall'esterno. L'ebreo non è più tale, né la sua vita e le sue relazioni gli appartengono: con la conversione egli acquista (oltre la salvezza) una presenza tangibile che controlla lui e chi gli sta attorno. Si presta particolare attenzione a che i parenti non sottraggano ai conversi i beni, occultandoli o trasferendoli ad altri, *inter vivos* o *mortis causa*, ritenendo obbligati a esibirli e sottoporli a inventario sia loro, sia chi, a qualunque titolo, li detenga o possenga. Si dispone esplicitamente che chi è ricco sia obbligato a mantenere i figli conversi.

Dunque, una regolamentazione a parte per la differenziazione e, conseguentemente, la sistemazione delle posizioni economiche nel passaggio dallo status di ebreo a quello di converso, nel quale si registrano accomodamenti volti a incentivare il mutamento. La regolamentazione del pagamento dei debiti contratti dal neofita prima della conversione ne è un esempio. C'è chi, ponendo a suo fondamento la valenza spirituale del battesimo – reputato alla stregua di una sorta di riconciliazione –, considera estinta ogni azione civile e naturale nei confronti dell'ebreo,

qui ut novus homus fuit factus, & sic liberatus obligatione solvendi non solum activè, sed etiam passivè (...), & etiam maneat liberatus ab obligatione personali, & ex alijs infinitis¹⁷⁶,

in una sorta di pesante bipartizione tra l'essere stato ebreo, situazione per la quale si ricorre al tempo passato, e l'essere, ora, emendato, purificato, quasi in una reviviscenza, macchiata solo dal dato materiale – negativo per il novello cattolico – della percezione degli interessi, per cui, anche una volta battezzato, egli resta tenuto a restituire il denaro altrui, così come le usure, relativamente al tempo in cui 'era' ebreo¹⁷⁷, con la motivazione che non si possono definire di sua proprietà le usure e che, se col battesimo si ha un rinnovamento, una cancellazione dei peccati quanto al dato spirituale, così non è per le obbligazioni personali e inerenti ad altre persone; con la conseguenza ulteriore che non può essere neppure eliminato il peccato in cui si incorre per non aver restituito ciò che si è sottratto.

Il tentativo di scoraggiare battesimi di comodo si svolge ad ampio raggio, fino a toccare anche le figure di avvocati e procuratori, i quali devono essere ammoniti affinché non intervengano in favore degli ebrei. La funzione che viene loro affidata ha il peso sociale di dover esortare addirittura alla restituzione, di spingere al soddisfacimento delle obbligazioni, perché un ebreo,

¹⁷⁶ N. Rodriguez, *Criminalium...* cit., II, Q. II, pp. 6-7, nn. 1-9.

testo. N. Rodriguez, *Criminalium...* cit., II, Q. II, p. 7, n. 2.

¹⁷⁷ «Indistinctè solvere aes alienum», nel

anche successivamente al battesimo, non può pregiudicare un diritto quesito altrui, sorto antecedentemente alla sua rinascita.

Quanto alle donne ci si preoccupa che il marito restituisca o il padre costituisca la dote. Del tutto peculiare è, poi, la loro situazione per il caso di conversione e di secondo matrimonio, questa volta «viro Fidei». Sono situazioni nelle quali si rasenterebbe la bigamia, se non soccorresse l'incrollabile convinzione di una sorta di inesistenza delle unioni al di fuori della retta fede. Si cerca, allora, di verificare l'esistenza in vita – o meno – del coniuge, il quale, rintracciato, viene ammonito affinché si converta o accetti di vivere con la moglie senza con ciò, però, arrecare ingiuria alla religione. Una volta espletate le formalità, l'ebrea convertita può considerarsi di fatto libera. Libera diviene anche, grazie a una dispensa, se non sia possibile ammonire legittimamente suo marito. Si ritrova, espressamente riconosciuta, anche la difficoltà che le donne converse incontrano nei confronti dei mariti, che intendano restare ebrei¹⁷⁸.

La chiusura del sistema, così esemplificato, avviene, a distanza di qualche anno, sempre ad opera del Lambertini, il quale, di fronte al rinnovarsi dei casi concreti di battesimi forzati, interviene di nuovo in materia, riprendendo il discorso, già intrapreso con la *De baptismo* del 1747 (*Postremo mense*), ed, esplicitamente, rifacendosi alle ipotesi, in questa analizzate, per individuarne i casi eccettuati. È del 1751 la lettera *Aviae Neophytæ* (*Probe te meminisse*)¹⁷⁹, che chiarisce, dopo un ampio richiamo dei casi legittimati (che, ricorda, sono già stati trattati), come siano, al contrario, illegittimi quelli in cui l'offerta è illecita, in quanto fatta da chi, non essendogli riconosciuta la patria potestà, offre ciò che non è suo: perché l'offerta sia lecita, occorre, infatti, che chi la compie abbia autorità sugli offerti, un'autorità, che si ravvisa proprio nella figura della patria potestà. Un'affermazione del genere, posta proprio nell'*incipit* dell'epistola, cronologicamente successiva, e, soprattutto, dopo l'ampio richiamo dei casi precedentemente trattati, svolge, anche per l'imponenza della figura di chi la esplicita, una decisiva (perlomeno a livello formale) funzione di chiusura del sistema enucleato fino a quel momento. Essa si inserisce, così, nella produzione del Lambertini, ricoprendo, proprio attraverso la ribadita illiceità del battesimo, impartito da chi non ha la titolarità della patria potestà, una funzione di chiusura del sistema. Chiusura solo formale, dati, appunto, i diritti riconosciuti all'*avia*.

¹⁷⁸ L. Ferraris, «Hebraeus»... cit., §. 178, p. 225, §. 144, p. 223, in cui richiama anche la Constitutio *Propagandæ* di Clemente

XI, §§. 17, 18.

¹⁷⁹ Benedetto XIV, *Aviae Neophytæ*... cit., pp. 418-9.